

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 214

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

(testo consolidato con le modifiche apportate all'articolo dal **d.lgs. 9 APRILE 2012, N. 84 e agli allegati I, II, III, IV e V dal D.M. del 19/09/2014**)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e altri prodotti possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Vista la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE;

Vista l'adesione dell'Italia dal 1° gennaio 1948, all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) e successivamente sostituito dall'Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization - WTO) dal 1° gennaio 1995;

Visto il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione della Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, ed in particolare l'allegato 4;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, che recepisce le direttive 95/65/CE e 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni degli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997, che recepisce la direttiva 96/78/CE della Commissione, del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni degli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998, che recepisce le direttive della Commissione 96/14/CE del 12 marzo 1996, 96/15/CE del 14 marzo 1996, 96/76/CE del 29 novembre 1996 e 97/14/CE del 21 marzo 1997, che modificano alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, nonché la direttiva 92/76/CEE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità';

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998, che recepisce la direttiva della Commissione 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1998, che recepisce le direttive della Commissione 98/1/CE e 98/2/CE dell'8 gennaio 1998, che modificano alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999, che recepisce la direttiva 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

recepimento delle direttive della Commissione 2001/32/CE e 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, recepimento delle direttive della Commissione 2002/28/CE e 2002/29/CE del 19 marzo 2002, che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 febbraio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

recepimento della direttiva della Commissione 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 14 luglio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

recepimento delle direttive della Commissione 2003/21/CE e 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio

1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento delle direttive della Commissione 2003/46/CE e 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004, che modifica gli allegati al citato decreto 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento della direttiva della Commissione 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, recepimento della direttiva della Commissione 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario
nella Comunità;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

recepimento della direttiva della Commissione 2004/70/CE del 28 aprile 2004 e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che modificano la direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità della normativa

1. Il presente decreto ha per oggetto:

- a) le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione;
- b) l'attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000;
- c) l'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di «certificato fitosanitario» e «certificato fitosanitario di riesportazione» o i loro equivalenti elettronici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) vegetali:

- 1) le piante vive;
 - 2) le parti di piante vive che comprendono:
 - a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
 - b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
 - c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
 - d) i fiori recisi;
 - e) i rami con foglie;
 - f) gli alberi tagliati, con foglie;
 - g) le foglie e il fogliame;
 - h) le colture di tessuti vegetali;
 - i) il polline vivo;
 - l) le gemme, le talee, le marze;
 - 3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;
- b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;
- c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;
- d) vegetali destinati alla piantagione:
- 1) vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;
 - 2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;
- e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
- f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;
- g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:
- 1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati, uno o più organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o più parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;
 - 2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati in altre aree dell'Unione europea;
- h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:
- 1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;
 - 2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale;
- i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui e' valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;
- l) organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- m) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;
- n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera i);
- o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni;
- p) partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

- q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;
- r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice doganale comunitario»;
- s) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario;
- t) centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;
- t-bis campo di produzione: unità produttiva, anche temporanea, dipendente da un centro aziendale;***
- u) mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda;
- v) vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.

Art. 3.
Legname

1. Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.
2. Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1, è disciplinato dal presente decreto anche quando serve per la cassetteria, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.

Art. 4.
Viaggiatori

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.

***Art. 4-bis
Analisi fitosanitarie***

- 1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica aliquota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.***

Titolo II
PROIBIZIONI E RESTRIZIONI

Art. 5.
Divieto per organismi dell'allegato I

1. È vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.
- 2. È vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, come delimitate da specifiche Decisioni della Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.***

Art. 6.

Divieto per organismi dell'allegato II

1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.
2. E' vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

Art. 7.

Divieto per organismi dell'allegato III e IV

1. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.
2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.
3. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B.
4. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, eccetto qualora siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

4-bis. E' vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorché non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 7-bis

Autorizzazione per l'importazione

1. **L'importazione per finalità di difesa fitosanitaria nel territorio della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati e' subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario.**
2. **L'autorizzazione e' riferita all'organismo e alla sua provenienza, non alla singola importazione e puo' essere revocata.**

Art. 8.

Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale

1. **E' fatto obbligo a chiunque e' a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonché di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana.**
 2. **Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II, o non segnalati precedentemente, devono tempestivamente comunicarne i risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio.**
- 2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato II, parte A, sez. I, oppure la comparsa, in una parte del loro territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sez. II, o parte B.**

Essi informano tempestivamente il Servizio fitosanitario centrale delle necessarie misure adottate per l'eradicazione oppure, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione.

2-ter. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro territorio.

Essi informano altresì il servizio fitosanitario centrale delle misure di protezione adottate o previste al riguardo, al fine di prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo.

2-quater. Il servizio fitosanitario centrale notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri stati membri le comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter.

Art. 9.

Divieto di commercializzazione

1. E' vietato al di fuori dei pubblici mercati il commercio itinerante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione da parte di soggetti che svolgono tale attività a titolo professionale nel processo produttivo.

2. E' vietata la commercializzazione di vegetali qualora presentino infezioni o infestazioni in atto da parte di organismi nocivi regolamentati, pericolose e diffusibili.

Art. 10.

Introduzione per prove, scopi scientifici e selezione varietale

1. I divieti stabiliti dal presente titolo non si applicano ai materiali introdotti secondo le modalità descritte nel titolo X.

Titolo III

CONTROLLI FITOSANITARI ALLA PRODUZIONE ED ALLA CIRCOLAZIONE

Art. 11.

Ispezioni

1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.

1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonché i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.

2. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonché i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, per poter circolare sono ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:

a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;

b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;

c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.

Art. 12.

Frequenza delle ispezioni

1. Le ispezioni previste dall'articolo 11:

- a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;*
- b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione;*
- c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.*

Art. 13.

Ispezioni con esito positivo

1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V.

Art. 14.

Ispezioni con esito negativo

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se già rilasciata viene sospesa o revocata.

2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione.

Art. 15.

Misure ufficiali

1. Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

- a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;
- b) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;
- c) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;
- d) distruzione.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.

Art. 16.

Sospensione delle attività

1. Nei casi in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26 sono totalmente o parzialmente sospese, finché non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

Art. 17.
Controlli ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni del presente decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre voci, e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci;
- b) controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;
- c) controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

2. I controlli nelle aziende iscritte nel Registro ufficiale conformemente all'articolo 20 devono essere regolari, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni del presente decreto.

3. **COMMA ABROGATO DAL d.lgs. 9 APRILE 2012, N. 84.**

4. Gli ispettori fitosanitari di cui al titolo VII possono effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione; essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai registri, ai passaporti delle piante ed ai documenti ad essi correlati.

5. Se si accerta, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto delle misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi fitosanitari regionali ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale che informa immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione europea delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato.

Art. 18.
Rischio fitosanitario alla circolazione

1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.

Titolo IV
AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI

Art. 19.
Autorizzazione

1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:

- a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonché le ditte che svolgono attività sementiera;***
- b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;***
- c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonché delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;***

- d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo o frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;*
- e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;*
- f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;*
- g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.*

2. COMMA ABROGATO DAL d.lgs. 9 APRILE 2012, N. 84.

3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:

- a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;*
- b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;*
- c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;*
- d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;*
- e) coloro che importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.*

4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).

Art. 20.

Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori

1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:

- a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B;*
- b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo o frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;*
- c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.*

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in più Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X.

4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21 e 22.

5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei produttori, secondo le modalità da esso stabilite.

6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i "piccoli produttori", cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.

6-bis. Sono altresì esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica Italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.

Art. 21.

Obblighi dei soggetti autorizzati

1. I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:

- a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;
- b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno i dati di cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;
- c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;
- d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;
- e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
- f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
- g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;
- h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;**
- i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attività;
- l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
- m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;
- n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione.

n-bis) comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.

2. Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel Registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, può stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria nell'azienda.

3. I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).

4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h), e i).

5. I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 22.
Prescrizioni ufficiali

1. Dopo la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere assoggettati, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.
2. Gli obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari tipi di interventi quali esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B.

Art. 23.
Verifica periodica

1. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno per i soggetti iscritti al RUP, il registro e i documenti relativi.

Art. 24.
Sospensione dell'iscrizione al RUP

1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ai sensi del presente decreto, non soddisfano ai relativi obblighi o non adempiono alle prescrizioni fitosanitarie ad essi impartite, ne sospendono le autorizzazioni previste sino al puntuale adempimento degli obblighi o alla cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

Titolo V
PASSAPORTO DELLE PIANTE

Art. 25.
Passaporto delle piante

1. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20, comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.
 2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma 1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
- 2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unita' commerciale.***
- 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto siano rispettati.***

Art. 26.
Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

1. I soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando almeno i dati di cui all'allegato XII.

2. Qualora i soggetti interessati posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b).

Art. 27.

Tipologia di passaporto delle piante

1. Il passaporto delle piante e' costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII.

2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura dei soggetti che le utilizzano, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale.

3. Il passaporto per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L. è costituito dall'etichetta ufficiale prevista dalla direttiva

2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve essere indicata la dicitura «passaporto delle piante». Sull'etichetta o su un altro documento commerciale viene indicato che i prodotti sono conformi alle disposizioni sull'introduzione ed il trasporto di tuberi-seme di patate all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate.

4. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali; detto passaporto e' invalidato se contiene cancellature o modifiche non convalidate.

Art. 28.

Passaporto delle piante «semplificato»

1. E' consentito anche l'uso del passaporto "semplificato" costituito da un'etichetta ufficiale contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII nonche' da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII.

2. L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato puo' accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste, nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione.

Art. 29.

Uso del passaporto delle piante

1. I soggetti interessati provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.

2. Qualora sia necessario restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. Il soggetto interessato dovrà informare preventivamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.

3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano apposti sulla minima unità commerciale.

4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.

5. Qualora un passaporto sia utilizzato per un vegetale, prodotto vegetale o altre voci non originario della Comunità riporta sullo stesso l'indicazione del nome del Paese di origine o, se del caso, del Paese di spedizione.

6. Al momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, il nulla osta all'importazione di cui all'articolo 40, può sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano.

Art. 30.

Passaporto delle piante di sostituzione

1. Un passaporto delle piante può, successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;

b) su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP.

2. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione, oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre riportare la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».

3. Il passaporto di sostituzione può essere rilasciato soltanto previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale è situato il Centro aziendale richiedente. L'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione può essere concessa solo ai richiedenti che offrono garanzie circa l'identità dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.

Titolo VI

ZONE PROTETTE

Art. 31.

Circolazione in zone protette

1. Le zone della Comunità elencate nell'allegato VI sono «zone protette» nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nello stesso allegato.

2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano è apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e la rispettiva zona protetta di cui alla specifica regolamentazione comunitaria, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.

Art. 32.

Idoneità per zone protette

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 dovrà specificare la validità per eventuali zone protette che riguardano i prodotti elencati.

2. Se i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinché l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneità di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneità deve essere specificamente riportata sul documento fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante per la partita in questione.

Art. 33.

Condizioni per il transito in una zona protetta

1. Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:

a) l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; b) subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identità resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;

c) i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopra menzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.

2. Se nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta viene constatato che i requisiti di cui al comma 1 non sono soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali adottano immediatamente le seguenti misure ufficiali:

a) sigillatura dell'imballaggio;

b) trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;

c) applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54.

Titolo VII

ISPETTORI FITOSANITARI

Art. 34.

Ispettori fitosanitari

1. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale.

2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.

3. Agli Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera n), dell'articolo 49.

4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonché dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.

4-bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui al comma 4.

5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i

requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le modalità per la sua tenuta.

6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari e' ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attività.

7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente.

8. *COMMA ABROGATO DAL d.lgs. 9 APRILE 2012, N. 84.*

Art. 34-bis

Agente fitosanitario

1. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.

Art. 35.

Funzioni degli Ispettori fitosanitari

1. Gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

2. Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni fitosanitarie previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.

3. Gli Ispettori fitosanitari svolgono i compiti di controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui al presente decreto e per i quali sono espressamente incaricati dai rispettivi Servizi.

4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.

5. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato.

6. Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni, svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Titolo VIII

CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE

Art. 36.

Formalità all'importazione

1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:

a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

b) che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;

c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 37, comma 7;

d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o del "certificato fitosanitario di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;

d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e siano importati in conformita' ai requisiti in essa previsti;

d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorche' non elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.

2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta.

3. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per la cassetteria, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata si avvale della facoltà di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si e' pervenuti alla conclusione che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.

5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera b), del Codice doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del medesimo codice.

6. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati nell'allegato V parte B e con particolare riferimento a quelli elencati nell'allegato XXI, nonché i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).

7. I vegetali importati dichiarati, nell'ambito delle formalità doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per i quali non sono stati effettuati i relativi controlli fitosanitari previsti per tali tipologie, non possono più mutare la destinazione d'uso senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario competente.

Art. 37.

Scopo dell'ispezione

1. I Servizi fitosanitari regionali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 36, effettuano almeno una delle seguenti ispezioni minuziose:

a) su ciascuna spedizione per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che e' costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1, 2 e 3;

b) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che e' costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

2. Lo scopo dell'ispezione e' stabilire se:

a) la spedizione o la partita, e' accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: «controlli documentali»;

b) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita e' costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti, di seguito chiamati: «controlli di identità»;

c) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nel presente decreto, in particolare per quanto riguarda l'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c), di seguito chiamati: «controlli fitosanitari».

3. Il «certificato fitosanitario» o il «certificato fitosanitario di riesportazione» ufficiali di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del Paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o meno di tale Paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati al Servizio fitosanitario italiano o di altro Paese membro dell'Unione europea.

4. Il certificato deve essere compilato non oltre il quattordicesimo giorno dalla data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci coperti dallo stesso, lasciano il Paese terzo in cui e' stato rilasciato.

5. Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

6. Il certificato deve essere stato rilasciato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato così come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di Paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione europea.

7. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica «dichiarazioni supplementari» quali requisiti particolari, tra quelli elencati come alternativi nell'allegato IV, sono rispettati. Tale specificazione può avvenire mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui all'articolo 36, comma 1, deve essere stato rilasciato nel Paese terzo di cui sono originari, indicato come «Paese di origine».

9. Nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il «certificato fitosanitario» può essere stato rilasciato nel Paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci, indicato come «Paese di provenienza».

Art. 38.

Esecuzione delle ispezioni

1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un Paese terzo, per le quali non e' dichiarato nell'ambito delle formalità doganali che consistono di o contengono vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano ispezionate, se vi sono seri motivi di ritenere che tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.

2. Se da una ispezione doganale risulta che la spedizione o la partita proveniente da un Paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati ed elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente, nell'ambito delle forme di cooperazione tra Servizio fitosanitario e autorità doganali di cui all'articolo 39.

3. Nel caso in cui, al termine di un controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale competente, rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, non si applica:

a) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale di transito interno;

b) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due Paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, non si applica l'articolo 36, comma 1, all'entrata nel territorio comunitario di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali, né agricoli, né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

6. L'articolo 36, comma 1, non si applica all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, introdotti secondo le modalità previste dal titolo X, per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

7. Nel caso in cui non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, il Servizio fitosanitario regionale competente può, in deroga all'articolo 36, comma 1, autorizzare l'importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella immediata zona di frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa zona di frontiera.

8. Nel concedere la deroga di cui al comma 7, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ne informa il Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, che mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione europea. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del comma 7 sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel Paese terzo.

Art. 39.

Obblighi degli importatori

1. Le formalità precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni di cui all'articolo 38 e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al comma 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.

2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi del titolo X, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:

a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)";

b) dichiarazione "La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria", o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;

c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;

d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori, ovvero il riferimento agli estremi della lettera di autorizzazione di cui all'articolo 46.

3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva, con congruo anticipo, all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il

punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni contenenti i prodotti di cui al comma 2 nonché di qualsiasi vegetale, prodotto vegetale ancorché non compreso negli allegati.

4. I «controlli documentali», i «controlli di identità» e i «controlli fitosanitari» nonché la verifica del rispetto dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, devono essere espletati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, presso il punto di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo, concordato con le autorità doganali, diverso dal luogo di destinazione.

5. I Servizi fitosanitari regionali competenti provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.

6. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che non sussistano rischi fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale.

Art. 40.

Misure ufficiali all'importazione

1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorità doganale competente.

2. Se la spedizione contiene prodotti elencati nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione potrà sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato il numero di registrazione al Registro ufficiale dei produttori della ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante».

3. Se si ritiene, in esito alle formalità previste dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o più delle seguenti misure ufficiali:

- a) il rifiuto dell'entrata nella Comunità europea di tutti o di una parte dei prodotti;
- b) il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;
- c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;
- d) la distruzione;
- e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali;

f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.

4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura "certificato annullato" o "documento annullato" nonché l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonché dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante apposito

modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al più presto in modo che il Servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.

Art. 41.

Rischio fitosanitario all'importazione

1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino al momento dell'importazione non è riscontrata la diffusione sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di Paesi terzi.

3. I controlli di identità e i controlli fitosanitari possono essere effettuati con frequenza ridotta nelle ipotesi di cui all'allegato XVIII.

Art. 42.

Punti di entrata

1. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38.

1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII è modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita l'Agenzia delle dogane.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla osta al transito.

2. Gli enti gestori dei punti di entrata devono mettere a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.

3. L'elenco dei punti di entrata e relative modifiche o aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.

3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.

Titolo IX

ESPORTAZIONE

Art. 43.

Ispezioni per l'esportazione

1. Gli ispettori fitosanitari provvedono alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un «certificato fitosanitario» conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari.

2. In caso di rispedizione viene rilasciato un «certificato fitosanitario di riesportazione», se la regolamentazione del Paese terzo importatore lo esige.
3. Se i certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.

Art. 44.

Certificati fitosanitari

1. I «certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di riesportazione» rilasciati dai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio conformemente alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante, sono conformi al modello standard di cui all'allegato VII.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le procedure di rilascio dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate, iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalità di controllo doganale.
3. E' consentito il rilascio dei certificati fitosanitari di riesportazione o, se del caso, di esportazione, per i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati a Paesi terzi, anche se doganalmente risultano «allo Stato estero».

3-bis. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al Paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformità a quanto previsto dal dettato dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.

Titolo X

INTRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI MATERIALE PER PROVE O SCOPI SCIENTIFICI E PER LAVORI DI SELEZIONE VARIETALE.

Art. 45.

Richiesta di autorizzazione

1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attività", degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati "il materiale", e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:

- a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;**
- b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi;**
- c) il tipo di materiale;**
- d) la quantità di materiale;**
- e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;**
- f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;**
- g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;**
- h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;**

j) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;

l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.

Art. 46.

Autorizzazione

1. Il Servizio fitosanitario centrale, approvate le attività indicate all'articolo 45 conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, può revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali, che detta conformità è venuta meno.

2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato XVI.

3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunità europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il passaporto deve recare la dicitura "Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE".

4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena è ubicato in un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al comma 1, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.

5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce "dichiarazione supplementare", la dicitura: "Materiale importato a norma della direttiva 2008/61/CE" e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.

Art. 47.

Controlli ufficiali di quarantena

1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

1-bis. I Servizi fitosanitari regionali competenti per punto di entrata trasmettono tempestivamente copia del relativo nulla osta all'importazione al servizio fitosanitario competente per il luogo di destinazione del materiale.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attività approvate e vigila affinché durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività.

3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo "svincolo ufficiale" deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena

nonché ad analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità europea e non elencato nel presente decreto.

4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, a spese degli interessati, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci ivi specificati.

5. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altre voci con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.

6. Per ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività, il Servizio fitosanitario regionale provvede affinché:

a) il materiale, nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci con i quali e' stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;

b) i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale.

7. La persona responsabile delle attività deve comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dal Servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.

8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, comprese le analisi, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.

9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII, ai fini della loro trasmissione alla Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre.

9-bis. I casi di contaminazione eventualmente individuati devono essere comunicati immediatamente al Servizio fitosanitario centrale.

Titolo XI

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

Art. 48.

Servizio fitosanitario nazionale

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, Servizio fitosanitario nazionale, già' istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali».

Art. 48-bis

Personale del Servizio fitosanitario regionale

- 1. Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale e' dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII "Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale".**
- 2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.**
- 3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.**
- 4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facolta' assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.**

Art. 49.

Servizio fitosanitario centrale

1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal presente decreto.
2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
 - a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;
 - b) l'indicazione di esperti che possono **rappresentare l'Italia** presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;
 - c) la determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;**
 - c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;**
 - d) la determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attività e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;
 - e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale;
 - f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di controlli nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad inadempienze;
 - g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del presente decreto e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;
 - h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;
 - i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su proposta del Comitato di cui all'articolo 52;
 - i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;**
 - l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale e la relativa divulgazione;

m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.

3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal presente decreto e ciò comporti gravi rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:

a) provvede a richiamare ufficialmente l'Amministrazione competente al rispetto della normativa, fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;

b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.

Art. 50.

Servizi fitosanitari regionali

1. Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze:

a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;

b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto;

c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;

d) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;

e) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

f) l'effettuazione dei controlli ***documentali***, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;

g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

l-bis) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;

l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;

m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;

- n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;
- o) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
- p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;
- q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;
- r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34.

2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalità di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.

3. COMMA ABROGATO DAL d.lgs. 9 APRILE 2012, N. 84.

Art. 51.

Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari competenti per i punti di entrata

1. I Servizi fitosanitari regionali, per l'esecuzione di controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi presso i posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, devono garantire:

- a) la competenza tecnica, in particolare per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi;
- b) la presenza di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonché degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX.**

Art. 52.

Comitato fitosanitario nazionale

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato Comitato, composto:

- a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati;
- c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario.

2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto.

2-bis. Al Comitato altresì compete:

- a) l'elaborazione delle linee guida per i programmi di formazione ed aggiornamento degli Ispettori fitosanitari;**
- b) la valutazione dell'applicazione della normativa fitosanitaria a livello nazionale;**
- c) la definizione delle misure di emergenza per gli organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria.**

3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.

Art. 53.

Cooperazione fra i laboratori

1. I laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per la determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative di competenza dei Servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale.

2. I laboratori dei Servizi fitosanitari regionali, nonché le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio

fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli di intesa o convenzioni fanno parte della rete nazionale di laboratori.

3. La responsabilità tecnica dei laboratori dei Servizi fitosanitari regionali deve essere affidata ad Ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati.

4. I laboratori afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare gli standard tecnici stabiliti conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera c).

5. La rete nazionale di laboratori e' sottoposta al coordinamento e alla valutazione del Comitato.

6. I Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per limitati periodi e per particolari esigenze, di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato. ***Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attività.***

7. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Comitato, può individuare uno o più laboratori della rete quali unità di riferimento e di coordinamento per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza.

8. Il Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli Istituti appartenenti al Consiglio per la Ricerca per l'Agricoltura, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria. I laboratori delle suddette strutture pubbliche possono stipulare protocolli di intesa o convenzioni a norma del comma 2.

Titolo XII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 54.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

4. Chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonché dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalità diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei propri registri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attività, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.

11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, oppure apponga il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro;

13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, all'articolo 28, comma 2, all'articolo 29, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 30, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

18. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

19. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

22. Il responsabile delle attività di cui all'articolo 45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.

25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in possesso del previsto riconoscimento o con modalità non conformi alle norme vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere e' sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni.

26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro.

26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonché presso i laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 53 del presente decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a disposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari.

Art. 55.

Tariffa fitosanitaria

1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identità di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.

2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.
 3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.
 4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e' calcolata tenuto conto dei seguenti costi:
 - a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
 - b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;
 - c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
 - d) prove di laboratorio;
 - e) attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.
 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.
 6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo.
 7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi impreveduti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.
 8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.
- 8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed e' corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va interamente versata all'atto della richiesta.**
- 8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle attività dei Servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti.**

Art. 56.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Nessun indennizzo e' dovuto per la distruzione di vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali in genere eseguita in applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Le spese per gli adempimenti prescritti come misure ufficiali in applicazione del presente decreto sono a carico dei soggetti interessati.
3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Titolo XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.

Adeguamenti tecnici

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. COMMA ABROGATO DAL d.lgs. 9 APRILE 2012, N. 84.

3. Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 e' data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

Art. 58.
Abrogazioni

1. E' abrogata la legge 18 giugno 1931, n. 987, ed il relativo regolamento applicativo, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14 della citata legge n. 987 del 1931 e dell'articolo 57 del regio decreto n. 1700 del 1933, relativi ai consorzi di difesa delle coltivazioni.

2. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

3. E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 1996.

4. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti:

a) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996;

b) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997;

c) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998;

d) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998;

e) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1998;

f) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998;

g) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999;

h) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001;

i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002;

l) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003;

m) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003;

n) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004;

o) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004;

p) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004;

q) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005.

4-bis. E' abrogato l'allegato VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI
MEMBRI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO
COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. *Acleris* spp. (specie non europee)
 - 1.1. *Agrilus anxius* Gory
 - 1.2. *Agrilus planipennis* Fairmaire
 - 1.3. *Anthonomus eugenii* Cano
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
 - 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)
5. *Anoplophora malasiaca* (Forster)
6. *Arrhenodes minutus* Drury
7. *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
 - a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) Euphorbia mosaic virus
 - g) Florida tomato virus
8. *Cicadellidae* (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa*), quali:
 - a) *Carneiocephala fulgida* Nottingham
 - b) *Draeculacephala minerva* Ball
 - c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (specie non europee)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
 - 10.0. *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov
 - 10.1. *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence
 - 10.2. *Diabrotica undecimpunctata* Howardi Barber
 - 10.3. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
 - 10.4. *Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith

- 10.5. *Diaphorina citri* Kuway
11. *Heliothis zea* (Boddie)
- 11.1. *Hirschmanniella* spp. ad eccezione di *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
14. *Monochamus* spp. (specie non europee)
15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1. *Naupactus leucoloma* Boheman
17. *Premnotrypes* spp. (specie non europee)
18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopityophthorus pruinosis* (Eichhoff)
- 19.1 *Rhynchophorus palmarum* (L.)
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)
24. *Thrips palmi* Karny
25. Tephritidae (non europei) quali:
 - a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - b) *Anastrepha ludens* (Loew)
 - c) *Anastrepha obliqua* Macquart
 - d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - e) *Dacus ciliatus* Loew
 - f) *Dacus curcurbitae* Coquillett
 - g) *Dacus dorsalis* Hendel
 - h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
 - i) *Dacus tsuneonis* Miyake
 - j) *Dacus zonatus* Saund
 - k) *Epochra canadensis* (Loew)
 - l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
 - m) *Pardalaspis quinaris* Bezzi
 - n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
 - o) *Rhacochelaena japonica* Ito
 - p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
 - q) *Rhagoletis completa* Cresson
 - r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
 - s) *Rhagoletis indifferens* Curran

- t) *Rhagoletis mendax* Curran
- u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
- v) *Rhagoletis ribicola* Doane
- w) *Rhagoletis suavis* (Loew)

26. *Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato* (popolazioni non europee)

27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Batteri

0.1. *Candidatus Liberibacter* spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi

1. *Xylella fastidiosa* (Well et Raju)

c) Funghi

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
3. *Cronartium* spp. (specie non europee)
4. *Endocronartium* spp. (specie non europee)
5. *Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et Ito
6. *Gymnosporangium* spp. (specie non europee)
7. *Inonotus weirii* (Murril) Kotlaba et Pouzar
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
9. *Soppresso*
10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.
11. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
13. *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
- 15.1. *Tilletia indica* Mitra
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Micoplasma delle necrosi del floema dell'olmo
2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
 - a) Andean potato latent virus
 - b) Andean potato mottle virus
 - c) Arracacha virus B, oca strain
 - d) Potato black ringspot virus

- e) Potato spindle tuber viroid
 - f) Potato virus T
 - g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y⁰, Yⁿ et Y^c, e Potato leafroll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L., quali:
- a) Blueberry leaf mottle virus
 - b) Cherry rasp leaf virus (American)
 - c) Peach mosaic virus (American)
 - d) Peach phony rickettsia
 - e) Peach rosette mosaic virus
 - f) Peach rosette mycoplasma
 - g) Peach X-disease mycoplasma
 - h) Peach yellows mycoplasma
 - i) Plum line pattern virus (American)
 - j) Raspberry leaf curl virus (American)
 - k) Strawberry latent "C" virus
 - l) Strawberry vein banding virus
 - m) Strawberry witches' broom mycoplasma
 - n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L.
6. Virus trasmessi da *Bemisia tabaci* Genn., quali:
- a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) Euphorbia mosaic virus
 - g) Florida tomato virus

e) Piante parassite

1. *Arceuthobium* spp. (specie non europee)

ALLEGATO I - Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

0.01. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.*

0.1. *Soppresso*

1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens

2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens

3. *Soppresso*

4. *Soppresso*

5. *Soppresso*

6. *Soppresso*

6.1. *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni)

6.2. *Meloidogyne fallax* Karssen

7. *Opogona sacchari* (Bojer)

8. *Popilia japonica* Newman

8.1. *Rhizoecus hibisci* Kawai & Takagi

9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)

10. *Trioza erytreae* Del Guercio

b) Batteri

1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*

2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*

c) Funghi

1. *Melampsora medusae* Thümen

2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Apple proliferation mycoplasma

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma

3. Pear decline mycoplasma

ALLEGATO I - Parte B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Zone protette
1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn (popolazioni europee)	IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], UK, S, FI
1.1. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	CY
1.2. <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	IRL, P, UK
2. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	FI, LV, SI, SK
3. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, M, P (Azzorre e Madera), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (distretti di Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)
4. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	IRL e UK (Irlanda del Nord)
5. <i>Thaumtopoea processionea</i> L.	IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom and Ewell District; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth and West Berkshire)»

b) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Zone protette
1. Beet necrotic yellow vein virus	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
2. Tomato spotted wilt virus	S, FI

Allegato II

Parte A

Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutti gli Stati membri se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali

Sezione I

Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza sul territorio comunitario, ma che rivestono importanza per tutta la Comunità

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
1.1. <i>Soppresso</i>	
2. <i>Aleurocantus</i> spp.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Aonidella citrina</i> Coquillett	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie (*)	Sementi di <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
8. <i>Soppresso</i>	
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
10. <i>Soppresso</i>	
11. <i>Enarmonia packardii</i> (Zeller)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Vegetali di <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. e <i>Rosa</i> L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Prunus</i> L., originari di paesi extraeuropei
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. <i>Soppresso</i>	

15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari dei paesi non europei
16. <i>Hishomonus phycitis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Sementi di <i>Cruciferae</i> , <i>Graminae</i> e <i>Trifolium</i> spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay
19. <i>Margarodes</i> , specie non europee, quali: a) <i>Margarodes Vitis</i> (Phillipi) b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
20. <i>Numonia pirivorella</i> (Matsumura)	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., e ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
22. <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>), separata dal tronco, originari di paesi non europei
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
24. Soppreso	
25. <i>Scirotothrips aurantii</i> Faure	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
26. <i>Scirotothrips dorsalis</i> Hood	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
27. <i>Scirotothrips citri</i> (Moultex)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
28. <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>) separata dal tronco, originari di paesi non europei
28.1. <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
30. <i>Taxoptera citricida</i> Kirk.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

31. <i>Soppresso</i>	
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(*) Nella Comunità, *Aphelenchoides besseyi* Christie non è presente su *Oryza* spp.

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Soppresso</i>	
2. <i>Citrus variegated chlorosis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Zea mais</i> L.
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Oryzae</i> (Ishiyama) Dye et pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Dye	Sementi di <i>Oryza</i> spp.

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
1.1. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA
2. <i>Apiosporina morbosus</i> (Schwein.) v. Arx	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Atropellis</i> spp.	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di <i>Pinus</i> L.
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Vegetali di <i>Acer saccharum</i> Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA e del Canada, legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi

7. <i>Soppresso</i>	
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Vegetali di <i>Vaccinium</i> spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Vegetali di <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di <i>Citrus</i> L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di <i>Citrus reticulata</i> Blanco e <i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck, originari dell'America meridionale
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon	Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
14.1. <i>Stegophora ulmea</i> (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow	Vegetali di <i>Ulmus</i> L. e <i>Zelkova</i> L., destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Beet curly top virus (isolati non europei)	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Black raspberry latent virus	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
3. Agenti della necrosi e pseudo-necrosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
4. Cadang-Cadang viroid	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
5. Cherry leafroll virus (*)	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
5.1. Chysanthemum stem necrosis virus	<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da « <i>Solanum lycopersicum</i> L.
6. Citrus mosaic virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Citrus tristeza virus (isolati non	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e

europei)	delle sementi
8. Leprosis	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9. Little cherry pathogen (isolati non europei)	Vegetali di <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum., e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. Agenti della diffusione naturale della psorosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Palm lethal yellowing mycoplasma	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus (**)	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
13. Satsuma dwarf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. Tatter leaf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Witches' broom (MLO)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
_____ (*) Nella Comunità, il Cherry leaf roll virus non è presente su <i>Rubus</i> L. (**) Nella Comunità, il <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus non è presente su <i>Rubus</i> L.	

ALLEGATO II PARTE A- Sezione II

Organismi nocivi di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la Comunità

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Bulbi da fiori e cormi di <i>Crocus</i> L., cultivar nane e relativi ibridi, del genere <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., quali <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Trigridia</i> Juss, <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.), destinati alla piantagione
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. e <i>Allium schoenoprasum</i> L., destinati alla piantagione e vegetali di <i>Allium porrum</i> L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston "Golden Yellow", <i>Galanthus</i> L. <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
5. <i>Circulifer haematoceps</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Circulifer tenellus</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6.1 <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6.2. <i>Heliothis armigera</i> (Hübner)	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezioni delle sementi
6.3. <i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da: - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle Graminacee, - rizomi, - sementi.
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da: - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle Graminacee, - rizomi,

	- sementi.
10. <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> (L.), destinati alla piantagione
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Vegetali di <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Phaseolus</i>
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> (L.) e <i>Capsicum</i> spp., destinati alla piantagione
10. <i>Xanthomonas Fragariae</i> Kennedy et King	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

2. <i>Soppresso</i>	
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann var. <i>fragariae</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Arabis mosaic virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Beet leaf curl virus	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. Chrysanthemum stunt viroid	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. Citrus tristeza virus (isolati europei)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
5. <i>Soppresso</i>	
6. Grapevine flavescence dorée MLO	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Plum pox virus	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. Potato stolbur mycoplasma	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

9. Raspberry ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. <i>Sprioplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Strawberry crinkle virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. Strawberry latent ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13. Strawberry mild yellow edge virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. Tomato black ring virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. Tomato spotted wilt virus	Vegetali di <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi <i>Impatiens</i> della Nuova Guinea, <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> (L.), <i>Nicotiana tabacum</i> L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, <i>Solanum melongena</i> L. e <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16. Tomato yellow leaf curl virus	Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> (L.) , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

ALLEGATO II - Parte B

Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione o la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp. e cotone non sgranato	EL, E (Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Vegetali di <i>Larix</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Vegetali di <i>Picea</i> A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)
5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Vegetali di <i>Eucalyptus</i> l'Hérit., ad eccezione dei frutti e delle sementi	EL, P (Azzorre)
6. a) <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK ^(28-bis)
b) <i>Ips cembrae</i> Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei	EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man)

	frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	
c) <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK
d) <i>Ips sexdentatus</i> Börner	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, CY, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man)
e) <i>Ips typographus</i> Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, UK
7. Soppresso		
8. Soppresso		
9. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Sementi di <i>Mangifera</i> spp. originarie di paesi terzi	E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera)
10. Soppresso		

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones	Sementi di <i>Phaseolus vulgaris</i> L. e <i>Dolichos</i> Jacq.	EL, E, P
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della province di Mantova

		e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babbai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)
--	--	--

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
0.0.1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	UK
0.1. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.	Legname, escluso il legname privo di corteccia, la corteccia separata dal tronco e le piante destinate all'impianto di <i>Castanea</i> Mill.	IRL, S, UK
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp.	EL
2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)
3. <i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. Citrus tristeza virus (isolati europei)	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli	EL (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (ad eccezione dell'Algarve e di Madeira)
2. Grapevine flavescence dorée MLO.	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.	CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna)

ALLEGATO III

Parte A

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui è vietata l'introduzione in tutti gli Stati membri

Descrizione	Paese d'origine
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trewe, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., e <i>Quercus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
3. Vegetali di <i>Populus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4. <i>Soppresso</i>	
5. Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	Paesi terzi
6. Corteccia di <i>Quercus</i> L., ad eccezione di <i>Quercus suber</i> L., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
7. Corteccia di <i>Acer saccharum</i> Marsh., separata dal tronco	Paesi del continente americano
8. Corteccia di <i>Populus</i> L. separata dal tronco	Paesi del continente americano

9. Vegetali <i>Chaenomeles</i> Lidl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., e <i>Rosa</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi non europei
9.1. Vegetali di <i>Photinia</i> Ldl., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	USA, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea.
10. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., tuberi seme di patate	Paesi terzi, ad eccezione della Svizzera
11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato III A 10	Paesi terzi
12. Tuberi della specie <i>Solanum</i> L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11	Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all'allegato IV A I, paesi terzi, esclusi Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia, paesi terzi esclusi europei o riconosciuti indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18
13. Vegetali di <i>Solanaceae</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 dell'allegato III A	Paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei
14. Terra e terreno di coltura in quanto tale, costituito integralmente o parzialmente di terra e di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba o corteccia, ad eccezione di quello composto solo di torba	Turchia, Bielorussia, Moldavia, Russia, Ucraina e paesi terzi non compresi nell'Europa continentale, ad eccezione di Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia
15. Vegetali di <i>Vitis</i> L. ad eccezione dei frutti	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
16. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi terzi

17. Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Algeria, Marocco
18. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., e relativi ibridi, e di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i divieti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 9 dell'allegato III A, paesi non europei, ad eccezione dei paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli Stati Continentali degli USA.
19. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> , esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

ALLEGATO III - Parte B

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette

Descrizione	Zone protette
1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2	E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK

[esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)

2. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: *Cotoneaster* Ehrh. e *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2

E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)

PARTE A

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Sezione I

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di <i>Thuja</i> L. e <i>Taxus</i> L., ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, — legname di <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni, — ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%), nonché a) constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> o del suo vettore.
1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i>	Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

<i>al.</i> è notoriamente present.	Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), nonché constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bührer) Nickle <i>et al.</i> o del suo vettore.
1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di <i>Thuja</i> L. e <i>Taxus</i> L., ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bührer) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato, oppure b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, oppure c) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure e) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
1.4. <i>Soppresso.</i>	
1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di	Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da: — <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee) — <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee) — <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee). Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella "Luogo d'origine", oppure b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.	oppure c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure d) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure e) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure f) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da: — Russia, Kazakistan e Turchia, — paesi europei, — Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure d) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%), oppure e) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13,

	paragrafo 1, punto ii).
1.7. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (<i>Coniferales</i>) originario di: - Russia, Kazakistan e Turchia, - paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da: - <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee) - <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee) - <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee) Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo d'origine», oppure b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato, oppure c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure e) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casce, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, proveniente da paesi terzi, eccetto la Svizzera.	Il materiale da imballaggio in legno deve: — essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, - e — essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.
2.1. Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname: — destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura; — in piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — materiale da imballaggio in legno in forma di casce, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, originario degli USA e del Canada.	Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

2.2. Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli USA e del Canada.	Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis virens</i> (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.
2.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.	Constatazione ufficiale: a) che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure b) che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure c) che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.
2.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia isolata e oggetti di corteccia di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.	Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
2.5. Corteccia, separata dal tronco, di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. originaria del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA	Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è originaria di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall'<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) è stata lavorata in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
3. Legname di <i>Quercus</i> L., ad eccezione del legname in forma di - piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, - fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottoia, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20%, oppure c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure d) nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e di temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi

	commerciali correnti.
4. Soppresso.	
4.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di <i>Betula</i> L., ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari del Canada e degli USA, dove l'<i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale: a) che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure b) che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore.
4.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Betula</i> L.	Constatazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da <i>Agrilus anxius</i> Gory.
4.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia e oggetti di corteccia di <i>Betula</i> L., originari del Canada e degli USA, dove l'<i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.
5. Legname di <i>Platanus</i> L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, compreso però legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.	Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «Kiln-Dried» o «K.D.» oppure da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
6. Legname di <i>Populus</i> L., ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano.	Constatazione ufficiale che il legname: - è scortecciato - oppure - è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
7.1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da: — <i>Acer saccharum</i> Marsh., originario degli USA e del Canada, — <i>Populus</i> L., originario del continente americano.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato; oppure b) è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura; oppure c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una

	specifica approvata in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore); oppure d) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
7.1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da: — <i>Platanus</i> L. originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura; oppure b) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore); oppure c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
7.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Quercus</i> L. originario degli USA.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure b) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) , del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure c) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
7.3. Corteccia separata dal tronco di conifere (<i>Coniferales</i>), originaria di paesi non europei.	Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima della corteccia, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

	b) è stata sottoposta ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nonché constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> o del suo vettore.
8. Soppresso.	
8.1. Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee).
8.2. Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di paesi non europei	Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8. 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee).
9. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers né di <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2 o 9, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.01. Vegetali di <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.
11.1. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei.	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Cronartium</i> spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione.
11.2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 2 e all'allegato IV A I 11.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.3. Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:

delle sementi, originari del Canada e degli USA	a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller.
11.4. Vegetali di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
11.5. Vegetali di <i>Betula</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami di <i>Betula</i> L. con o senza foglie.	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Agrilus anxius</i> Gory.»
12. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Armenia, della Svizzera o degli USA	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ceratocystis Platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.1. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari di paesi terzi	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.2. Vegetali di <i>Populus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi d'America	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3 e all'allegato IV A I 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Mycosphaerella populorum</i> G. E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14. Vegetali di <i>Ulmus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi dell'America settentrionale	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (Elm phloem necrosis mycoplasma) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
15. Soppresso	
16. Soppresso	
16.1. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, originari di paesi terzi	I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.
16.2. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, originari di paesi terzi.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, I, punti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18;

	oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva; c) oppure - che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, - e - che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), - e - che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva, - e - che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure - che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
16.3. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure c) che nessun sintomo della presenza di <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
16.4. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di <i>Citrus aurantium</i> L., originari di paesi terzi.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, capitolo I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure c) che nessun sintomo della presenza di <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame

	ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure d) che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
16.5. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di <i>Tephritidae</i> (specie non europee)	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV A I 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni degli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto, b) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, c) che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, d) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione comunitaria.
17. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18, all'allegato III B 1 o all'allegato IV A I 15, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure b) che i vegetali sono originari di zone indenni da organismi nocivi stabilite in relazione a <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.
18. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di <i>Araceae</i>, <i>Marantaceae</i>, <i>Musaceae</i>, <i>Persea</i> spp. e <i>Strelitziaceae</i>, con radici o con terreno di coltura aderente o associato.	Fermi restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato III A 16 constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, oppure b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo

	vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi.
18.1. Vegetali di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. e <i>Vepris</i> Comm., ad eccezione dei frutti (ma comprese le sementi); e sementi di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf., e loro ibridi, originari di paesi terzi.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Candidatus Liberibacter</i> spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
18.2. Vegetali di Casimiroa La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di un paese in cui <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio è notoriamente assente, oppure b) i vegetali sono originari di una zona indenne da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare".
18.3. Vegetali di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.2, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di un paese in cui <i>Diaphorina citri</i> Kuway è notoriamente assente, oppure b) i vegetali sono originari di una zona indenne da <i>Diaphorina citri</i> Kuwai, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare".
19.1. Vegetali di <i>Crataegus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19.2. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi sui generi di cui trattasi. Gli organismi nocivi di cui sopra sono: - per <i>Fragaria</i> L.: - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> , - Arabic mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus, - Tomato black ring virus, - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King; - per <i>Malus</i> Mill.: - <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.; - per <i>Prunus</i> L.: - Apricot chorotic leafroll mycoplasma, - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>prunus</i> (Smith) Dye; - per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch:	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, o all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato sui vegetali del luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.; - per <i>Pyrus</i> L.: - <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.; - per <i>Rubus</i> L.: - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Tomato black ring virus; - per tutte le specie: altri virus ed organismi virus-simili, non europei.	
20. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. et <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasma	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.
21.1. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - Strawberry latent "C" virus, - Strawberry vein banding virus, - Strawberry witches' broom mycoplasma.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19. 2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
21.2. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
21.3. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Anthonomus signatus</i> Say e d'<i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling).
22.1. Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su <i>Malus</i> Mill. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - Cherry rasp leaf virus (American),	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, e all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2 constatazione ufficiale: a) che i vegetali: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da

- Tomato ringspot virus.	materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
22.2. Vegetali di <i>Malus</i> Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasma	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma, oppure b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasma è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
23.1. Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus: - <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, - <i>Prunus armeniaca</i> L., - <i>Prunus blireiana</i> Andre, - <i>Prunus brigantina</i> Vill., - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., - <i>Prunus cistena</i> Hansen, - <i>Prunus curdica</i> Fenzl et Fritsch., - <i>Prunus domestica</i> ssp. domestica L., - <i>Prunus domestica</i> ssp. Insititia (L.) C. K. Schneid., - <i>Prunus domestica</i> ssp. Italica (Borkh.) Hegi., - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., - <i>Prunus holosericea</i> Batal., - <i>Prunus hortulana</i> Bailey, - <i>Prunus japonica</i> Thunb., - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, - <i>Prunus maritima</i> Marsh., - <i>Prunus mume</i> Sieb et Zucc., - <i>Prunus nigra</i> Ait.,	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A 15 e 19.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze, c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione

- <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, - <i>Prunus salicina</i> L., - <i>Prunus sibirica</i> L., - <i>Prunus simonii</i> Carr., - <i>Prunus spinosa</i> L., - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., - <i>Prunus triloba</i> Lindl., - altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus.	che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.
23.2. Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione: a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su <i>Prunus</i> L. b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera a): - Tomato ringspot virus; - per il caso di cui alla lettera b): - Cherry rasp leaf virus (American), - Peach mosaic virus (American), - Peach phony rickettsia, - Peach rosette mycoplasma, - Peach yellows mycoplasma, - Plum line pattern virus (American), - Peach X-disease mycoplasma; - per il caso di cui alla lettera c): - Little cherry pathogen	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 o all'allegato IV A I 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
24. Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su <i>Rubus</i> L. b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera a): - Tomato ringspot virus, - Black raspberry latent virus, - Cherry leafroll virus, - Prunus necrotic ringspot virus; - per il caso di cui alla lettera b): - Raspberry leaf curl virus (American), - Cherry rasp leaf virus (American).	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 19.2: a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, b) constatazione ufficiale: aa) che i vegetali - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi, nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

25.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival	Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12, constatazione ufficiale: a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute equivalenti a quelle della Comunità, per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
25.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Fermi restando le disposizioni di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1, constatazione ufficiale: a) che i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
25.3. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid	Fermi restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.
25.4. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	Fermi restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., oppure bb) nelle zone i cui è nota la presenza di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. e che sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18 e cc) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure dd) nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, - che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure - che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati

	controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE del Consiglio, e che non è stato osservato nessun indizio di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
25.4.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., a eccezione di quelli destinati alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punto 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>
25.4.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punti 10, 11 e 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di un paese notoriamente indenne dalla <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny; oppure b) i tuberi sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
25.5. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasma	Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11, 12 e 13, e all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. e delle sementi di <i>Solanum lycopersicum</i> L., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.7. Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, originari di paesi in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> è notoriamente presente.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 11 e 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5 e 25.6, ove opportuno, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> , oppure b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> sui vegetali nel luogo di produzione.
25.8. <i>Soppresso</i>	
26. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke e Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
27.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che: aa) i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) e <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) o di <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) sul luogo di produzione, oppure

	b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.
27.2. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 27.1, constatazione ufficiale che: aa) i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Spodoptera eridania</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith e <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith o di <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) sul luogo di produzione, oppure b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.
28. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee: - provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di <i>Puccinia horiana</i> Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure - sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings, c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell'ambiente circostante.
28.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. e <i>Solanum lycopersicum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese indenne dal <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>; oppure b) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dal <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure c) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, mediante esami.
29. Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale: - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate

	esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr e Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, - che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.
30. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylerichus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
31. Vegetali di <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus: a) nei quali non sono notoriamente presenti <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus b) nei quali sono notoriamente presenti <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (popolazione non europea) o altri vettori di Tomato ringspot virus	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus, oppure b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né sui vegetali, oppure b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici.
32.1. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle <i>Gramineae</i>, - rizomi, - tuberi, originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il

	trattamento applicato oppure d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
32.2. Fiori recisi di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: - sono originari di un paese indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), oppure - immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)
32.3. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle Gramineae, - rizomi, - sementi, - tuberi, originari di paesi terzi	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); oppure b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto; oppure c) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) ed hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
33. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	Constatazione ufficiale che: a) il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, nonché b) i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia, oppure costituiti parzialmente di qualsiasi altra sostanza solida inorganica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari di: - [Cipro], [Malta], Turchia, - Bielorussia, [Estonia], Georgia, [Lettonia] (93), [Lituania], Moldavia, Russia, Ucraina, - paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia,	Constatazione ufficiale: a) il terreno di coltura, al momento della piantagione: - non conteneva terra e materie organiche, oppure - era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi nocivi, oppure - era stato sottoposto ad idoneo trattamento termico o fumigazione atti ad eliminare gli organismi nocivi, e che

Marocco e Tunisia	b) dopo la piantagione: - sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure - nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a).
35.1. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
35.2. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato VI A I 35.1, constatazione ufficiale: a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
36.1. Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di: - bulbi, - cormi, - rizomi, - sementi, - tuberi, originari di paesi terzi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Thrips palmi</i> Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny. Nei certificati di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato; oppure d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny; sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Thrips palmi</i> Karny; e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
36.2. Fiori recisi della famiglia delle <i>Orchidaceae</i> e frutti di <i>Momordica</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti: - sono originari di un paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, oppure - immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad

	ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny
36.3. Frutti di <i>Capsicum</i> L. originari di Belize, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Portorico, USA e Polinesia francese in cui <i>Anthonomus eugenii</i> Cano è notoriamente presente	Costatazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona indenne da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare". oppure b) sono originari di un luogo di produzione, istituito nel paese di esportazione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese e indenne dall'<i>Anthonomus eugenii</i> Cano, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare", e sono dichiarati indenni dall'<i>Anthonomus eugenii</i> Cano in seguito a ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese durante i due mesi precedenti l'esportazione, sul luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.
37. Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 17, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing mycoplasma e da Cadang-Cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasma e di Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dai patogeni, e che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento per liberarli da <i>Myndus crudus</i> Van Duzee, c) nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali sono stati ottenuti da altri vegetali che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b).
37.1. Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, e i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister); oppure b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure c) per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione: - registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine, - in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e - in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche

	immediatamente prima dell'esportazione
38.1. Soppresso	
38.2. Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o del Brasile	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.
39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, - sono cresciuti in vivaio, e - sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie
41. Vegetali annuali e biennali, eccetto <i>Gramineae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
42. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 33 e 34 constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, e - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
42. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di

<i>Buchloe</i>, <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i>, <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i>, <i>Molinia</i>, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i>, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei	cui all'allegato IV A I 33 e 34 constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, e - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei	Ferme restando le disposizioni applicabili a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali, b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a): aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a): - sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, - sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione", - sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, ad intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati della presente direttiva, tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3.000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3.000 vegetali, - sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati, - sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo il che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi, - sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati: - scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di

	coltura originario e conservati a radice nuda, - scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure - sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione", bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che dev'essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce "dichiarazione supplementare", per consentire l'identificazione della partita.
44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne <i>Dianthus</i> L.), Compositae (tranne <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.), <i>Cruciferae</i>, <i>Leguminosae</i> e <i>Rosaceae</i> (tranne <i>Fragaria</i> L.), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virusimili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
45.1. Vegetali di specie erbacee e vegetali di <i>Ficus</i> L. e <i>Hibiscus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di paesi non europei	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare"; oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione; oppure c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee

	procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezione ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato; oppure d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
45.2. Fiori recisi di <i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Solidago</i> L., <i>Trachelium</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Ocimum</i> L., originari di paesi non europei	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia - sono originari di un paese indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) oppure - immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee)
45.3. Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus: a) dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn b) dove è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6 e 25.7 constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e: aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn, oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione. oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - Bean golden mosaic virus, - Cowpea mild mottle virus, - Lattuce infectious yellows virus, - Pepper mild tigré virus, - Squash leaf curl virus, - altri virus trasmessi da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. a) Dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi b) Dove è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45.1, 45.2 e 45.3: constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante il completo ciclo vegetativo,

non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi.	constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure b) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure c) che i vegetali sono sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare <i>Bemisia tabaci</i> Genn., oppure d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) e che non presentava sintomi degli organismi dannosi in questione; sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
47. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. e de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni. presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.
48. Sementi di <i>Solanum lycopersicum</i> L.	Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.
49.1. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione, oppure c) le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.
49.2. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L., originarie di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al.	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 49.1, constatazione ufficiale: a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate

	manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze, b) che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., oppure - che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo della semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure - che il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso lo 0,1%, c) che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.
50. Sementi di <i>Oryza sativa</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad adeguate prove nematologiche e sono risultate esenti da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, oppure b) che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo trattamento con acqua calda o ad un altro adeguato trattamento contro l'<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
51. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
52. Sementi di <i>Zea mays</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da d'<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.
53. Sementi dei generi <i>Triticum Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra	Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 7.
54. Semi dei generi <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra	Constatazione ufficiale: i) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona o delle zone deve essere menzionato nella rubrica "Provenienza" del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7, oppure ii) che nessun sintomo di <i>Tilletia indica</i> Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra all'atto di tali prove, l'ultima delle quali deve essere menzionata, con la dicitura "controllati e risultati indenni da <i>Tilletia indica</i> Mitra", nella rubrica "Denominazione del prodotto" del certificato fitosanitario di cui

	all'articolo 7.
--	-----------------

ALLEGATO IV PARTE A- Sezione II

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
1. <i>Soppresso</i>	
2. Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Costatazione ufficiale: a) che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ceratocystis Platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.; oppure b) che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Costatazione comprovata dal marchio "Kiln-Dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
3. <i>Soppresso</i>	
4. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
5. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato IV A II 4, costatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
6. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
7. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. et <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
8. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona notoriamente indenne da <i>Ceratocystis Platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.; oppure b) nessun sintomo di <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
9. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure

sementi	b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.
10. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Costatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri), Kanchaveli e Gikashvili e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), oppure b) i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e la coltura ha avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non è stato osservato nessun sintomo di <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), oppure c) i vegetali: — sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che sono risultati indenni da <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) e sono certificati indenni da almeno <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) in seguito a prove ufficiali effettuate secondo i metodi di cui al presente trattato, nonché — sono stati ispezionati e non sono stati osservati sintomi di <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
10.1. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e loro ibridi e <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Costatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
11. Vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp. e <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Costatazione ufficiale: a) che nessuna contaminazione da <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che terra e radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne e sono risultati esenti da tale organismo nocivo all'atto di dette prove.
12. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. et <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi nocivi, oppure b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato su vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. Gli organismi nocivi di cui sopra sono - per <i>Fragaria</i> L.: - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>,

	- Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus, - Tomato black ring virus, - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King, - per <i>Prunus</i> L.: - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye, - per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al., - per <i>Rubus</i> L.: - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Tomato black rings virus.
13. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasma, oppure b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.
14. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, oppure b) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
15. Vegetali di <i>Malus</i> Mill, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma, oppure: b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple

	proliferation mycoplasma, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
16. Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi: - <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, - <i>Prunus armeniaca</i> L., - <i>Prunus blireiana</i> Andre, - <i>Prunus brigantina</i> Vill., - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., - <i>Prunus cistena</i> Hansen, - <i>Prunus curdica</i> Fenzl et Fritsch., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C. K. Schneid, - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., - <i>Prunus holosericea</i> Batal., - <i>Prunus hortulana</i> Bailey, - <i>Prunus japonica</i> Thunb., - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, - <i>Prunus maritima</i> Marsh., - <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc., - <i>Prunus nigra</i> Ait., - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, - <i>Prunus salicina</i> L., - <i>Prunus sibirica</i> L., - <i>Prunus simonii</i> Carr., - <i>Prunus spinosa</i> L., - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., - <i>Prunus triloba</i> Lindl., - altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure: b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze, cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.
17. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Grapevine <i>Flavescence dorée</i> MLO e <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i> è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.
18.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati all'impianto	Constatazione ufficiale che: a) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival sono state rispettate; e b) i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, o che sono state osservate le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i>; e d) aa) i tuberi sono originari di zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> è notoriamente assente; oppure bb) nelle zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione è risultato indenne da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> oppure è considerato indenne da tale organismo, a seguito dell'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione dell'organismo <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>; e e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure di zone nelle quali <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sono notoriamente presenti: — che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le

	popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure — che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun sintomo di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
18.1.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati all'impianto, ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. destinati all'impianto di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
18.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole	Ferme restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui all'allegato IV A II 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi: - appartengono a selezioni avanzate; tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi, - sono stati prodotti nella Comunità, e - provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi.
18.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato IV A II 18.1 o 18.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in branche di geni o in collezioni di materiali genetici	a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi. b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a): - aa) sono sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto; - bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di organismi nocivi; - cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale, - mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo, - mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, e relativo: - nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a: - Andean potato latent virus,

	- Arracacha virus B, oca strain, - Potato black ringspot virus, - Potato spindle tuber viroid, - Potato virus T, - Andean potato mottle virus, - virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Y^o, Yⁿ e Y^c) e Potato leaf roll virus - <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., - nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi summenzionati; dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi. c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi. d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.
18.4. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.
18.5. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4.	Dev'essere dimostrato da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o, in caso di spedizioni di patate alla rinfusa, sul mezzo di trasporto, che le patate sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, precisando che i tuberi sono indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. e che a) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, e b) se del caso, le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. e c) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
18.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato IV A II 18.4 o 18.5	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18. 1, 18. 2 e 18. 3, a seconda dei casi, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasma, oppure b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
18.6.1. Vegetali con radici, destinati all'impianto, di <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4. paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
18.7. Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati all'impianto,	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, se del caso constatazione ufficiale che:

ad eccezione delle sementi	a) i vegetali sono originari di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, oppure b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> sui vegetali nel luogo di produzione.
19. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dall'ultimo ciclo vegetativo completo.
19.1. Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) durante un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione: - registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine, - in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e - in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.
20. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul, <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che: aa) i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) e <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) o di <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) sul luogo di produzione, oppure b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.
21.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des. Moul. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee provengono da ditte: - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione,

	oppure - la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings; c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.
21.2. Vegetali di <i>Dianthus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale: a) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, b) che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.
22. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsace</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
23. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di : - bulbi, - corni, - vegetali della famiglia delle <i>Gramineae</i>, - rizomi, - sementi, - tuberi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); oppure b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto; oppure c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
24. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto.	Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
24.1. Vegetali con radici, destinati all'impianto, coltivati all'aperto, di <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. e <i>Fragaria</i> L. e bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. e <i>Tulipa</i> L., ad eccezione di vegetali, bulbi, tuberi e rizomi destinati all'impianto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o lettera c), della	Ferme restando le disposizioni applicabili alle piante di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 24, dev'essere dimostrato che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

direttiva 2007/33/CE del Consiglio.	
25. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
26. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.
26.1. Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi.	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A II, 18.6 e 23, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato yellow leaf curl virus, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, e: aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn, oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione oppure c) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
27. Sementi di <i>Solanum lycopersicum</i> L.	Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e: a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., o <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi.
28.1. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure

	b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione, oppure c) le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.
28.2. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 28.1, constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> Davis et al., oppure b) - che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze, e che: - la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., oppure - al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure - il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1%, - che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione, o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, - che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.
29. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
30.1. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine.

ALLEGATO IV - Parte B

Requisiti particolari che devono essere richiesti da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento in alcune zone protette di vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari	Zone protette
1. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kilndried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta; secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
2. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh, oppure c) constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	EL, IRL, UK
3. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1 e 2: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali	IRL, UK

	correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	
4. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1 e 2: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichhof, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	EL, IRL, UK
5. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 7 e all'allegato IV. B. 1, 2, 3 e 4: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta; secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
6. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1, 2, 3, 4 e 5: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)

	conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	
6.1. <i>Soppresso</i>		
6.2. <i>Soppresso</i>		
6.3. Legname di <i>Castanea</i> Mill.	a) Il legname è scortecciato oppure b) constatazione ufficiale che il legname: i) è originario di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. oppure ii) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.	CZ, IRL, S, UK.
6.4. Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Unione o dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.	Fermi restando i requisiti applicabili a seconda dei casi ai legnami di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 5 e 7.1.2 e all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 2, constatazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona indenne da <i>Ceratocystis Platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio « Kiln-Dried », « K.D. » o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti; oppure c) il legname è originario di una zona protetta elencata nella colonna di destra.	UK
7. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man

altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	e Jersey)
8. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., e <i>Pinus</i> L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	EL, IRL, UK
9. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV B II 4 e 5 e all'allegato IV B 7 e 8, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips typographus</i> Heer.	IRL, UK
10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., e <i>Pinus</i> L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8 e 9, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	EL, IRL, UK
11. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9 e 10, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips cembrae</i> Heer.	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
12. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., e <i>Pinus</i> L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 all'allegato IV B 7, 8, 9, 10 e 11, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
12.1. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Armenia, della Svizzera o degli USA	Fermi restando i requisiti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 12 e all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 8, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona esente da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., fatto stabilito in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona protetta elencata nella colonna di destra.	UK
13. Soppresso		
14.1. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

	adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	
14.2. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	EL, IRL, UK
14.3. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1 e 14.2, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer.	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
14.4. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2 e 14.3, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	EL, IRL, UK
14.5. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
14.6. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer.	IRL, UK
14.7. <i>Soppresso</i>		
14.8. <i>Soppresso</i>		
14.9. Corteccia separata dal tronco di <i>Castanea</i> Mill.	Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.)	CZ, IRL, S, UK.

	Barr. oppure b) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione o ad altri trattamenti idonei contro <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. Secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima delle cortecce, del dosaggio (g/m^3) e del tempo d'esposizione (ore).	
15. Vegetali di <i>Larix</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, e all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.).	IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
16. Vegetali di <i>Pinus</i> L., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Larix</i> Mill., <i>Abies</i> Mill. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 9, all'allegato IV A II 4 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet.	IRL, UK (N-IRL)
17. Soppresso		
18. Vegetali di <i>Picea</i> A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
19. Vegetali di <i>Eucalyptus</i> l'Herit, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono privi di terra e che sono stati sottoposti a trattamento contro <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll., oppure b) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	EL, P (Azzorre)
19.1. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., destinati all'impianto	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, sezione 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove la <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure b) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione fitosa-nitaria	CZ, IRL, S, UK

	nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie ; oppure c) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale nelle zone protette elencate nella colonna di destra.	
20.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 10 e 11, all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 e 25.6 e all'allegato IV A II 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 e 18.6, constatazione ufficiale che i tuberi: a) sono stati coltivati in una zona nella quale non sono note manifestazioni di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure b) sono stati coltivati in un terreno o in un substrato di coltura costituiti da terra notoriamente indenne da BNYVV o sottoposta ad un esame ufficiale con metodi adeguati e risultata indenne da BNYVV, oppure c) sono stati lavati per mondarli dalla terra.	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
20.2 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 20.1	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1%, in peso, di terra; oppure b) i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti, che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK, (Irlanda del Nord)
20.3 Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	Dev'essere dimostrato che i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.	FI, LV, SI, SK
21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18 e all'allegato III, parte B, punto 1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure b) che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure c) che i vegetali sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure d) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure	E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska,

	b) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale "zona tampone" saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la "zona tampone", saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1° maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e bb) ufficialmente approvato, come la "zona tampone", prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno: - due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre; e - una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e dd) in cui i vegetali sono stati	Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)), SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topofníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)
--	---	--

	sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno. Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 1° aprile 2005, le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali 2005, trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in "zone tampone" ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1° aprile 2004.	
21.1 <i>Soppresso</i>		
21.1 Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fermi restando i divieti di cui all'allegato III, parte A, punto 15, relativi all'introduzione nella Comunità di vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti provenienti da paesi terzi (Svizzera esclusa), constatazione ufficiale che: a) sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch); o b) sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi; o c) sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch).	CY
21.2. Frutti di <i>Vitis</i> L.	I frutti sono privi di foglie e constatazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch); ovvero b) sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi; ovvero c) sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch).	CY
21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari	Prova documentata che gli alveari: a) sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,	E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e

	oppure b) sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.	i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovec, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)
22. Vegetali di <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 25 e di quelli destinati all'alimentazione animale, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1%, in peso, di terra; oppure b) i vegetali sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK, (Irlanda del Nord)
23. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	a) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 35.1 e 35.2, all'allegato IV A II 25 e all'allegato IV B 22, constatazione ufficiale che i vegetali: aa) sono stati singolarmente sottoposti ad una prova ufficiale e sono risultati indenni da Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure bb) sono stati ottenuti da sementi rispondenti ai requisiti di cui all'allegato IV B 27.1 e 27.2 e - ottenute in zone notoriamente indenni da BNYVV, oppure - ottenute su un terreno o su un substrato di coltura sottoposto ad esame ufficiale con metodi adeguati e risultato indenne da BNYVV, e	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)

	- sottoposte a campionamento e risultate indenni da BNYVV all'atto dell'esame del campione; b) l'ente o l'organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi, informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro del materiale tenuto.	
24.1 Talee non radicate di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., destinate alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili, secondo i casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che: a) le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure b) nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato né sulle talee né sulle piante dalle quali le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno ogni tre settimane nell'intero periodo di produzione di tali vegetali nel luogo di produzione suddetto; oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, le talee o le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.	IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK
24.2 Vegetali di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., destinati alla piantagione, ad eccezione di: - sementi, - quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea), o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione di piante, - quelli precisati al punto 24.1	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali elencati nell'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure b) nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite	IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK

	almeno una volta ogni tre settimane nel periodo di nove settimane precedenti la commercializzazione; oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nel corso dei controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere compiuta immediatamente prima dello spostamento dei vegetali; e d) sia dimostrato che i vegetali sono stati prodotti da talee che: da) sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure db) sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione dei vegetali; oppure dc) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto ad garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di	
--	---	--

	produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.	
24.3. Vegetali di <i>Begonia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di <i>Ficus</i> L. e <i>Hibiscus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore, o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure b) nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione; oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.	IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK
25.1. <i>Soppresso</i>		
25. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla lavorazione industriale	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono trasportati in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) e sono destinati ad essere consegnati ad un'industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del BNYVV; oppure b) che i vegetali sono stati coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)

26. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.)	Constatazione ufficiale che la terra o i residui: a) sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYYV; oppure b) sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto; oppure c) provengono da vegetali di <i>Beta vulgaris</i> coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYYV	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
27.1. Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	Ferme restando le disposizioni della direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietola: a) che le sementi delle categorie "sementi di base" e "sementi certificate" soddisfano le condizioni di cui all'allegato I B 3 della direttiva 66/400/CEE, oppure b) per le "sementi non definitivamente certificate", che le sementi - soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 66/400/CEE, e - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B della direttiva 66/400/CEE, e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYYV), oppure c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYYV.	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
27.2. Sementi di ortaggi della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	Ferme restando le disposizioni della direttiva 70/458/CEE, del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, se applicabili, constatazione ufficiale: a) che le sementi lavorate non contengono oltre lo 0,5%, in peso, di materia inerte; nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura; oppure b) per le sementi non lavorate, che le sementi: - sono state ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYYV, e - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)

	controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	
28. Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	Constatazione ufficiale a) che la lanugine del seme è stata rimossa con acido, e b) che nessun sintomo di <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che un campione rappresentativo è stato analizzato e trovato esente da <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton in queste analisi.	EL
28.1. Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	Constatazione ufficiale che la lanugine del seme è stata rimossa con acido.	EL, E (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)
29. Sementi di <i>Mangifera</i> spp.	Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.	E (Granada e Malaga), P (Altentejo, Algarve e Madera)
30. Macchine agricole usate	a) Le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione dove si coltivano barbabietole; oppure b) le macchine devono provenire da una zona notoriamente indenne da BNYVV	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
31. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi originari di BG, HR, SI, EL (unità regionali di Argolida e Chania), P (Algarve e Madera), E, F, CY e I	Fermo restando il requisito di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1, che l'imballaggio deve recare un marchio di origine: a) i frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; e recheranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.	EL (eccetto le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (esclusi Algarve e Madera)
32. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 15, all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 17 e all'allegato IV, parte B, punto 21.1, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO è notoriamente assente; oppure b) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in una zona indenne dal Grapevine flavescence dorée MLO, istituita da un'organizzazione nazionale per la	CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna)

	protezione delle piante, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali; oppure c) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) e Lorena) o Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna); oppure cc) i vegetali sono originari della Svizzera e sono stati coltivati in Svizzera (ad eccezione del Canton Ticino e della valle Mesolcina); oppure d) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in cui: aa) dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; e bb) alternativamente i) sui vegetali nel luogo di produzione non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; oppure ii) i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.	
33. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., eccetto i vegetali in coltura tessutale, i frutti e le sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove il <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu è notoriamente assente, oppure b) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona protetta elencata nella colonna di destra.	IRL, P, UK

ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ, OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO

PARTE A **VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ**

I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1 Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., ad eccezione di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

1.2. Vegetali di *Beta vulgaris* L. e di *Humulus lupulus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3. Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di *Solanum* L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.

1.4. Vegetali di *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. o relativi ibridi, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. e *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di *Citrus* L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

1.7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 80	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di

ex 4404 20 00	conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

1.8. Soppresso

2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, dei generi *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e relativi ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr. *Verbena* L. nonché altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati all'impianto, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.

2.2. Vegetali di *Solanaceae*, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3. Vegetali di *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp. e *Strelitziaceae*, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.

2.3.1. Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

2.4. - Sementi e bulbi di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. e *Allium schoenoprasum* L., destinati alla piantagione e vegetali di *Allium porrum* L., destinati alla piantagione,

- Sementi di *Medicago sativa* L.,

- Semi di *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L. e *Phaseolus* L.

3. Bulbi, bulbi-tuberi, tuberi e rizomi destinati all'impianto, prodotti da produttori autorizzati a produrre e a vendere a professionisti della produzione di vegetali, ad eccezione dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri garantiscono che la loro produzione è nettamente separata dalla produzione di altri prodotti di *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston 'Golden Yellow', *Dahlia* spp., *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., cultivar nane e relativi ibridi del genere *Gladiolus* Tourn. ex L., quali *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. e *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Lilium* spp., *Muscari* Miller, *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L. *Tigridia* Juss. e *Tulipa* L.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona

Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

1.1. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr.

1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Platanus* L., *Populus* L. e *Beta vulgaris* L.

- 1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. e *Vitis* L.
- 1.4. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
- 1.5. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla piantagione.
- 1.6. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale.
- 1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).
- 1.8. Sementi di *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq., *Gossypium* spp. e *Phaseolus vulgaris* L.
- 1.9. Frutti (capsule) di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato, frutti di *Vitis* L.
- 1.10. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
- a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (*Coniferales*), ad eccezione del legname scortecciato, e
 - *Castanea* Mill. , ad eccezione del legname scortecciato,
 - *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
 nonchè
 - b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

- 1.11. Corteccia, separata dal tronco, di *Castanea* Mill. e conifere (*Coniferales*).

2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L. e *Hibiscus* L., destinati alla piantagione, escluse le sementi.

ALLEGATO V PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PARTE A

I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità

1. Vegetali, destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Cruciferae, Graminae, *Trifolium* spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e USA, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. e *Phaseolus* L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

- *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi di Orchidaceae,
- conifere (Coniferales),
- *Acer saccharum* Marsh., originari di USA e Canada,
- *Prunus* L., originari di paesi extraeuropei,
- fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e *Trachelium* L., originari di paesi extraeuropei,
- ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L., *Limnophila* L. e *Eryngium* L.,
- foglie di *Manihot esculenta* Crantz,
- rami di *Betula* L., con o senza foglie,
- rami di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
- *Amiris* P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. e *Zanthoxylum* L.

2.1. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi, di *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl, *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle., *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour. e *Vepris* Comm.

3. Frutti di:

- *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relative ibridi, *Momordica* L. e *Solanum melongena* L.,
- *Annona* L., *Cydonia* Mill. *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L. *Syzygium* Gaertn., e *Vaccinium* L., originari di paesi extraeuropei,
- *Capsicum* L.

4. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.

5. Corteccia, separata del tronco, di

- conifere (Coniferales) originarie di paesi extraeuropei,
- *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., e *Quercus* L., ad eccezione di *Quercus suber* L.,

- *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
- *Betula* L., originaria di Canada e USA.

6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:

- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 4416 00 00, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
- *Platanus*, L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA;
- *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
- *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di USA e Canada,
- conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,
- *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
- *Betula* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada; e

b) corrisponde a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
ex 4401 30 40	Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ex
4401 30 80	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
Codice NC	Descrizione
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di

	sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.) o betulla (<i>Betula</i> L.), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 99 51	Tronchi per sega di betulla (<i>Betula</i> L.) grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati
4403 99 59	Legno di betulla (<i>Betula</i> L.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.) o frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 10	Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno»

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.

b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:

- Turchia,
- Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina,
- paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia.

8. Semi dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette

Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale.

2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).

3. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

5. Sementi di *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq., *Magnifera* spp., *Beta vulgaris* L. e *Phaseolus vulgaris* L.

6. Sementi e frutti "capsule" di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato.

6.a) Frutti di *Vitis* L.

7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (*Coniferales*), ad eccezione del legname scortecciato, originario di paesi terzi europei, e da *Castanea* Mill., ad eccezione del legname scortecciato

e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, non di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno (esclusa la segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 20	Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scorciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione Pali spaccati di legno; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4404	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4406	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 10	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno Costruzioni prefabbricate di legno
4415	
9406 00 20	

8. Parti di vegetali di *Eucalyptus* l'Hérit.

9. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi terzi europei.

Modelli di certificati.

I seguenti modelli di certificati sono determinati per quanto riguarda:

il testo,
il formato,
la disposizione e le dimensioni delle caselle,
la carta filigranata a catenelle da gr/m^2 90,
la numerazione progressiva prestampata,

il fondino di sicurezza con inchiostro fluorescente riproducente la dicitura «Servizio fitosanitario nazionale», verde per il certificato fitosanitario ed ocra per il certificato fitosanitario di riesportazione,

il colore delle scritte, verde per il certificato fitosanitario ed ocra per il certificato fitosanitario di riesportazione.

A. Modello di certificato fitosanitario

(Modello non disponibile)

B. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione

(Modello non disponibile)

C. Note esplicative

1. Casella 2

Il numero del certificato è così composto:

iniziale o iniziali dello Stato membro

codice di identificazione del singolo certificato, consistente in una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro interessato in cui è rilasciato il certificato.

2. Casella 8

«Natura dei colli» significa indicazione del tipo di colli.

3. Casella 9

La quantità deve essere espressa in numero o in peso.

4. Casella 11

Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, essa può essere redatta su un foglio allegato.

1. Punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V, parte B, e nell'allegato XXI:

a) Dogane aeree: Ancona - Falconara, Bergamo - Orio al Serio, Bologna, Cagliari, Catania, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, **Roma-Fiumicino**, Torino, Ronchi dei Legionari, Verona, Venezia.

b) Dogane portuali: Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Catania, Chioggia, **Civitavecchia**, Corigliano Calabro, **Gaeta**, Genova, Gioia Tauro, Imperia, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Napoli, Olbia, Ortona, Palermo, Pescara, Pozzallo, Pozzuoli, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Torre Annunziata, Trapani, Trieste, Venezia.

c) Dogane ferroviarie: Chiasso, Domodossola.

d) Dogane stradali: Domodossola, Gran San Bernardo, Ponte Chiasso.

2. Ulteriori punti di entrata per il legname:

a) Dogane stradali: Tirano, Tubre, Villa di Chiavenna. b) Dogane ferroviarie: Tirano.

c) Dogane portuali: Arbatax, Crotone, Molfetta, Monfalcone, Oristano, Porto Nogaro.

3. Ulteriori punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato XXI:

Dogane portuali: Barletta, Crotone, Gela, Manfredonia, Messina, Milazzo, Molfetta, Monfalcone, Monopoli, Oristano, Siracusa.

*In rosso i Punti di entrata attualmente attivi nel Lazio in quanto in possesso dei requisiti del presente decreto.

Richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori.

(Art. 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536).

Sezione A

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

(indirizzo)

☐ PRIMA ISCRIZIONE

☐ NOTIFICA DI VARIAZIONE

Spazio riservato all'ufficio competente

Prot. _____

del _____

SEZIONI COMPILATE

Tot. sezioni B _____

CENTRI AZIENDALI

Tot. centri aziendali _____

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

☐ AZIENDA INDIVIDUALE

☐ SOCIETÀ

PARTITA IVA

☐ COOPERATIVA

☐ ALTRO

CATEGORIA

☐ PRODUTTORE

☐ IMPORTATORE

☐ COMMERCIANTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

SIGLA EVENTUALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV

☐ M

☐ F

DOMICILIO O SEDE LEGALE (Via o località)

N CIVICO

COMUNE

PROV

CAP

TELEFONO

CELLULARE

FAX

AUTORIZZAZIONI ALL'ATTIVITÀ			
	NUMERO	DATA RILASCIO	ENTE DI COMPETENZA
☐ VIVAISMO	_____	_____	_____
☐ IMPORTAZIONE	_____	_____	_____
☐ COMMERCIO	_____	_____	_____
☐ PROD./COMM. SEMENTI	_____	_____	_____
RAPPRESENTANTE LEGALE		CODICE FISCALE	
_____		_____	
COGNOME		NOME	
_____		_____	
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV
_____	☐ M ☐ F	_____	_____
DOMICILIO O SEDE LEGALE (Via o località)			N CIVICO
_____			_____
COMUNE	PROV	CAP	
_____	_____	_____	

DATA

IN FEDE

Sezione B

AL SERVIZIO FITOSANITARIO DI

DITTA RICHIEDENTE

COGNOME	NOME	PARTITA IVA
_____	_____	_____

PROGRESSIVO SEZIONE B

CENTRI AZIENDALI

CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N. CIVICO
_____	_____	_____

COMUNE		PROV	CAP		
TIPOLOGIA		Ettari	Are	Cent.	
☐	MAGAZZINO DI	☐	AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE	
	CONDIZIONAMENTO		SUP. AGR. UTILIZZATA		
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località			N. CIVICO	

COMUNE		PROV	CAP		
TIPOLOGIA		Ettari	Are	Cent.	
☐	MAGAZZINO DI	☐	AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE	
	CONDIZIONAMENTO		SUP. AGR. UTILIZZATA		
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località			N. CIVICO	

COMUNE		PROV	CAP		
TIPOLOGIA		Ettari	Are	Cent.	
☐	MAGAZZINO DI	☐	AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE	
	CONDIZIONAMENTO		SUP. AGR. UTILIZZATA		
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località			N. CIVICO	

COMUNE		PROV	CAP		
TIPOLOGIA		Ettari	Are	Cent.	
☐	MAGAZZINO DI	☐	AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE	
	CONDIZIONAMENTO		SUP. AGR. UTILIZZATA		

CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N. CIVICO

COMUNE	PROV	CAP
TIPOLOGIA	Ettari	Are
		Cent.
[] MAGAZZINO DI	[] AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE
CONDIZIONAMENTO	SUP. AGR. UTILIZZATA	

DATA	IN FEDE

Sezione C

AL SERVIZIO FITOSANITARIO DI

DITTA RICHIEDENTE

COGNOME	NOME	PARTITA IVA

SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE

1 [] MATERIALE VIVAISTICO	2 [] SEMENTI E BULBI	3 [] FRUTTA
11 [] FRUTTIFERI	4 [] LEGNAME	5 [] TERRA E TERRICCIO
12 [] ORTICOLE	6 [] PATATE DA SEME	7 [] PATATE DA CONSUMO
13 [] FORESTALI	8 [] AGRUMI	
14 [] ORNAMENTALI		
15 [] FLORICOLE		
16 [] COLTURE INDUSTRIALI		

IL SOTTOSCRITTO

È A CONOSCENZA DI DOVER

assoggettare la propria ditta al regime di controllo fitosanitario previsto dalla direttiva 77/93/CEE del 21.12.76 ed in

particolare:

- tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata dell'azienda;
- tenere i registri e i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquisiti , in produzione, ceduti a terzi;
- essere disponibili personalmente o designare un tecnico apposito per tenere i contatti con il Servizio fitosanitario
- eseguire i controlli visivi secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale;
- segnalare al Servizio fitosanitario regionale qualsiasi manifestazione atipica di parassiti;
- essere disponibili a collaborare con il Servizio fitosanitario regionale;
- compilare il passaporto delle piante CEE in ogni sua parte;
- conservare per almeno un anno i passaporti relativi al materiale acquistato;
- comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente richiesta entro 30 giorni dalla data di decorrenza

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente richiesta è completo e corrisponda al vero.

Dichiara inoltre:

- di aver presentato copia della presente richiesta agli Uffici fitosanitari regionali competenti per territorio per ciascun
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, verranno

DATA

IN FEDE

Richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori

(Art. 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536).

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori istituito dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536.

I MODELLI IX/A, IX/B, IX/C (allegato IX) costituiscono, nel loro insieme, la richiesta di iscrizione al Registro dei Produttori.

Il dichiarante dovrà sottoscrivere ciascuno dei modelli IX/A, IX/B e IX/C; la firma apposta al modello IX/C dovrà essere autenticata in carta semplice. La

richiesta di iscrizione dovrà essere inviata dalla ditta richiedente ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per ciascun centro aziendale.

I MODELLI DELL'ALLEGATO IX si utilizzano sia per la prima richiesta di iscrizione che per la comunicazione di successive variazioni. Barrare nell'intestazione la corrispondente casella.

Qualora i centri aziendali della ditta siano complessivamente in numero superiore a 4 (quattro), si possono allegare più copie del MODELLO IX/B.

I MODELLI DELL'ALLEGATO IX devono essere compilati in stampatello o a macchina in ogni loro parte per la prima richiesta di iscrizione e per le successive richieste di variazione.

Ai fini della compilazione della richiesta di iscrizione al registro ufficiale si intendono centri aziendali le unità produttive stabilmente costituite presso le quali sono conservati i registri e i documenti richiesti dall'art. 21 del presente decreto.

Modello IX/A

Richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

(Art:li 16 e 17).

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Indicare se trattasi di prima iscrizione o di notifica di variazione barrando la casella corrispondente.

Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.

Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione.

Riquadro 3 - Indicare il numero totale dei centri aziendali descritti nel/i MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

Riquadro 4 - Barrare la casella corrispondente alla natura giuridica della ditta richiedente. Indicare obbligatoriamente la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale.

Riquadro 5 - Indicare la categoria o, se del caso, le categorie, di attività svolte dalla ditta richiedente; nella categoria «commercianti» si intendono compresi i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, o altri che commercializzano o detengono vegetali o prodotti vegetali oggetti del presente decreto.

Riquadro 6 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, e se del caso la sigla. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita.

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax.

Riquadro 7 - Barrare la casella corrispondente alle autorizzazioni all'attività di cui la ditta e, titolare al momento della presente richiesta riportando per ciascuna il numero di autorizzazione, la data di rilascio e l'ente che l'ha rilasciata.

Riquadro 8 - Compilare il riquadro solo nel caso in cui la ditta richiedente non è una persona fisica. Riportare i dati anagrafici del rappresentante legale (codice fiscale, cognome e nome, data di nascita, sesso, comune di nascita, sigla della provincia di nascita), nonché i dati relativi al domicilio.

Modello IX/B

Richiesta di autorizzazione e di iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

(art: li 16 e 17).

FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonché la partita IVA, così come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.

Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI IX/B compilati.

Riquadro 3 - Indicare il codice del centro aziendale. Tale codice è assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un numero progressivo univoco nell'ambito della ditta stessa.

Il codice così attribuito non potrà subire variazioni e dovrà essere utilizzato per qualsiasi comunicazione relativa a quello stesso centro aziendale.

Riquadro 4 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o località, il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune.

Barrare la/le casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale.

Indicare la superficie agricola totale e la superficie agricola utilizzata del centro aziendale solo se è stata barrata la casella corrispondente alla tipologia «l'azienda di produzione».

Modello IX/C

Richiesta di autorizzazione e di iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

(art: li 16 e 17).

FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonché la partita IVA, così come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.

Riquadro 2 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per quali la ditta richiede l'iscrizione al registro dei produttori.

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO																				
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI (Art. 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536)																				
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:	Spazio riservato all'ufficio competente Prot. _____																			
Si certifica che la ditta _____																				
è iscritta al Registro dei Produttori con il numero <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table>																				
per i seguenti settori di attività:																				
data _____																				
Timbro del Servizio Fitosanitario Regionale	Il responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale _____																			

Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi.

[illegible]

Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi.

Note esplicative per la compilazione del «Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi».

Il REGISTRO DEI VEGETALI deve riportare in copertina almeno le seguenti informazioni:

- la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale, la ragione sociale della ditta o cognome e nome del titolare se si tratta di persona fisica;
- il codice del centro aziendale;
- il n. totale di pagine che compongono il registro;
- lo spazio per l'apposizione, da parte del servizio fitosanitario regionale, del timbro per la convalida del registro.

Nel «REGISTRO DEI VEGETALI» vanno indicate, in ordine cronologico, tutte le operazioni di carico (acquisto o produzione) e scarico (vendita) di vegetali prodotti vegetali e altre voci accompagnate da passaporto. Le vendite al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali possono essere scaricate cumulativamente motivando la mancata emissione del passaporto in base all'articolo 29.

Descrizione della pagina tipo del registro

Su ciascuna pagina deve essere indicato l'anno al quale si riferiscono le operazioni registrate nella pagina.

Colonna 1 - Indicare il numero progressivo nell'anno dell'operazione registrata.

Colonna 2 - Indicare il giorno ed il mese di effettuazione dell'operazione.

Colonna 3 - Indicare la descrizione del prodotto oggetto della operazione riportando il nome botanico della specie se si tratta di vegetali, il nome commerciale negli altri casi. Nel caso di operazioni di scarico, in questa colonna occorre riportare il numero/i progressivo della riga/righe di carico corrispondenti. In caso di passaporto semplificato utilizzato per partite non omogenee di vegetali e prodotti vegetali di cui all'allegato V, parte A, sez. 1, è possibile riportare in questa colonna solo il numero e la data del documento di accompagnamento che contiene la descrizione della partita stessa.

Riquadro 4 Devono essere riportati in questo riquadro le operazioni di acquisto o la produzione, nonché le operazioni di import che hanno comportato l'emissione di passaporto per il trasferimento della merce dal punto di entrata.

Colonna 4a - Riportare la quantità indicando l'unità di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi).

Colonna 4b - Riportare il codice del produttore indicato sul passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata.

Colonna 4c - Riportare il numero del passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata. Se l'operazione è relativa a più passaporti indicare l'intervallo dei numeri di serie. Nel caso di operazioni di import riportare il numero di certificato fitosanitario all'import.

Colonna 4d - Riportare il paese di provenienza della merce che corrisponde al luogo di emissione del passaporto.

Colonna 4e - Indicare il riferimento del luogo, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, nel quale si trova la produzione in pieno campo o i vegetali acquistati e messi a dimora. Nel caso di colture protette è sufficiente il riferimento della serra, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, in cui si trovano i vegetali.

Riquadro 5 - Devono essere riportate in questo riquadro le operazioni di vendita o cessione a terzi che hanno comportato l'emissione di passaporto da parte dell'azienda, o di certificato fitosanitario all'export.

Colonna 5a - Riportare la quantità indicando l'unità di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi).

Colonna 5b - Indicare il numero del passaporto emesso, o l'intervallo dei numeri di serie nel caso di più passaporti. Per operazioni di export indicare il numero del certificato fitosanitario all'export.

Colonna 5c - Indicare la nazione di appartenenza dell'acquirente.

Colonna 5d - Se la merce è destinata a una zona protetta, indicare il relativo codice.

Richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

(Art 19, D.Lgs. ... n. ...).

Modello XII/A

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

(indirizzo)

Spazio riservato all'ufficio competente

1

Prot. _____

del _____

☐

PASSAPORTO DI SOSTITUZIONE

PROGRESSIVO RICHIESTA:

MODELLI COMPILATI

2

Tot. MODELLI XII/B

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA		3

NOME				
DATA DI NASCITA		SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV.
____		☐ M ☐ F	_____	____
DOMICILIO O SEDE LEGALE Via o località				N. CIVICO
COMUNE		PROV.	C.A.P.	
_____		____	_____	
TELEFONO	CELLULARE	FAX		
_____		_____		
RAPPRESENTANTE LEGALE Cognome e nome		CODICE FISCALE		
_____		_____		

CENTRO AZIENDALE

CODICE CENTRO	4	UBICAZIONE Via o località	N. CIVICO	5
____		_____	_____	

COMUNE	PROV.	C.A.P.
TIPOLOGIA		
☐ MAGAZZINO	☐ AZIENDA DI PRODUZIONE	☐ CENTRO DI RACCOLTA
☐ CENTRO DI SPEDIZIONE		

SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

SETTORI DI ATTIVITÀ	SUPERFICIE A COLTURA solo se produttori	QUANTITÀ TRATTATE	6
---------------------	---	-------------------	---

1	MATERIALE VIVAISTICO	Ettari	Aree	Cent.			
11	FRUTTIFERE				Num./Kg.		
12	ORTICOLE				Num./Kg.		
13	FORESTALI				Num./Kg.		
14	ORNAMENTALI				Num./Kg.		
15	FLORICOLE				Num./Kg.		
16	COLTURE INDUSTRIALI				Kg.		
2	SEMENTI E BULBI				Num./Kg.		
3	FRUTTA				Num./Kg.		
4	LEGNAME				Num./Kg.		
5	TERRA E TERRICCIO				Num./Kg.		

DATA

IN FEDE

Allegato XII A e B

Richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

I MODELLI XII/A e XII/B costituenti, nel loro insieme, la richiesta di autorizzazione dovranno essere sottoscritti in ciascuna pagina ed inviati dalla ditta richiedente per ciascun centro aziendale ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

I MODELLI DELL'ALLEGATO XII si utilizzano per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE e per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto di sostituzione.

I MODELLI DELL'ALLEGATO XII devono essere compilati, in stampatello o a macchina, in ogni loro parte in entrambi i casi sopra indicati.

Modello XII/A

Richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Indicare il numero progressivo della richiesta effettuata. Qualora si richieda un passaporto di sostituzione dovrà essere barrata la casella corrispondente.

Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.

Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI XII/B componenti la richiesta di autorizzazione.

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

Riquadro 3 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA o, se assente, il codice fiscale. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita. Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax. Se la ditta richiedente non è persona fisica, indicare inoltre il cognome e nome del rappresentante legale della ditta e il suo codice fiscale.

DATI RELATIVI AI CENTRI AZIENDALI

Riquadro 4 - Riportare il codice del centro aziendale, così come è stato assegnato dalla ditta al momento della prima iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

Riquadro 5 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o località, il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune. Barrare la/le casella/e corrispondente/i alla tipologia del centro aziendale.

SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

Riquadro 6 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per i quali la ditta richiede l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

In corrispondenza di ciascuna attività indicata specificare le quantità trattate, in unita, in quintali o in metri cubi. Nel caso in cui il centro aziendale sia «azienda di produzione» (vedi riquadro 5), specificare la superficie agricola tenuta a coltura, per ciascuna attività indicata.

È opportuno tenere presente che tali dati numerici sono solo indicativi, ai fini di una valutazione generale delle dimensioni della ditta richiedente.

Modello XII/B

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA ed il codice del centro aziendale, così come indicato nei riquadri 3 e 4 del MODELLO XII/A.

Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI XII/B compilati.

DATI RELATIVI AI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE.

Riquadro 3 - Indicare il settore di attività della ditta riportando la codifica del riquadro 6 del modello XII/A.

Riquadro 4 - Indicare il nome botanico delle specie per cui si richiede l'autorizzazione.

Riquadro 5 - Se la ditta è iscritta come «Produttore», barrare la casella corrispondente al tipo di coltivazione delle specie.

Riquadro 6 - Indicare se le merci sono destinate a zone protette oppure no barrando la relativa casella, in caso di risposta affermativa riportare la descrizione del paese di destinazione.

MODELLO XII/B

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME	PARTITA IVA	1	PROGRESSIVO MODELLO XII/B	2
CODICE CENTRO		UBICAZIONE DEL CENTRO AZIENDALE (Via o località, comune, provincia)		TELEFONO	3	

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

4	5	6		7	
SETTORE DI ATTIVITÀ	NOME BOTANICO DELLA SPECIE	PIENO CAMPO	SERRA	DESTINAZIONE ZONE PROTETTE	
		solo se produttori			
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI
		☐	☐	☐ NO	☐ SI

DATA

IN FEDE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INFORMAZIONI RICHIESTE PER IL PASSAPORTO DELLE PIANTE ⁽⁹⁾

1. Passaporto delle piante CE.
2. Indicazione dello Stato membro (o codice).
3. Indicazione dell'Organismo ufficiale responsabile o del suo codice.
4. Numero di registrazione.
5. Singolo numero di serie, di settimana o di partita.
6. Denominazione botanica.
7. Quantitativo.
8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto è qualificato.
9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il codice del produttore dell'importatore originariamente registrato.
10. Se del caso, il nome del Paese di origine o del Paese di spedizione, per i prodotti di Paesi terzi.

(9) Allegato così sostituito ai sensi di quanto disposto dal *D.M. 12 aprile 2006* (Gazz. Uff. 15 luglio 2006, n. 163, S.O.), corretto con *Comunicato 5 agosto 2006* (Gazz. Uff. 5 agosto 2006, n. 181).

ALLEGATO XIII/B

TIPO A

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO		
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE		
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DE		

COD. PRODUTTORE		
N. DI SERIE		
COD. PRODUTTORE/ORGANISMO		
SPECIE BOTANICA	QUANTITÀ	PAESE DI ORIGINE

TIPO B

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO		
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE		
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DE		

COD. PRODUTTORE		
N. DI SERIE		
COD. PRODUTTORE/ORGANISMO		
SPECIE BOTANICA	QUANTITÀ	PAESE DI ORIGINE

TIPO C

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO		
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE		
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI		

COD. PRODUTTORE		
N. DI SERIE		
COD. ZONA DI DESTINAZIONE		
SPECIE BOTANICA	QUANTITÀ	PAESE DI ORIGINE

Passaporto delle piante CEE

Note esplicative per la compilazione del «PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE»

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE è apposto dalle ditte iscritte al Registro dei Produttori ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci descritte all'art. 25 del presente decreto per consentirne lo spostamento all'interno del territorio comunitario.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE è costituito da un'etichetta ufficiale realizzata in materiale non deteriorabile. Detto passaporto deve contenere le informazioni da 1 a 10 di cui all'allegato XIII A, come evidenziato dagli esempi (Tipo A, B e C), dell'allegato XIII B.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE DI SOSTITUZIONE (TIPO B) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole «RP».

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE PER ZONE PROTETTE (TIPO C) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole «ZP».

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE SEMPLIFICATO evidenziato dagli esempi (TIPO D, TIPO E) dall'allegato XIII C può essere utilizzato in alternativa al precedente e congiuntamente ad un documento di accompagnamento commerciale.

In questo caso l'etichetta non deteriorabile, deve contenere almeno le informazioni comprese da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A; il documento di accompagnamento deve contenere le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE può essere prestampato interamente o in parte, ed in quest'ultimo caso completato a macchina o in stampatello secondo le disposizioni dell'art. 28 del presente decreto.

È necessario che il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE riporti la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale che ha rilasciato alla ditta l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

Comunità europea: notifica di intercettazione di una spedizione proveniente da un Paese terzo.

(Modello non disponibile)

1. Ai fini di quanto disposto al Titolo X del presente decreto devono essere rispettate le seguenti condizioni generali:

- la natura e gli obiettivi delle attività per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dal Servizio fitosanitario centrale e sono risultati conformi alla nozione di prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva n. 2000/29/CEE;

- le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al punto 2 e approvati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

- il Servizio fitosanitario regionale limita la quantità di materiale al livello necessario per le attività approvate e non superiore in ogni caso alle quantità che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili;

- il servizio fitosanitario regionale deve esaminare e riconoscere le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che eseguirà le attività.

2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio, di diffusione di tali organismi nocivi.

Il Servizio fitosanitario regionale stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di materiale e d'attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale.

In esito alla valutazione del rischio, il Servizio fitosanitario regionale prende in considerazione e stabilisce in particolare:

a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro:

- l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti;

- la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività;
- l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato;
- l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile;
- la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento;
- adeguati sistemi di sicurezza e di allarme;
- misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali;
- procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti;
- lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi;
- procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature;
- misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale;
- procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame);

e

b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate:

- il materiale è conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta;
- il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa;
- il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti;

- il materiale è conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite;

- il materiale riproduttivo è conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione;

- gli organismi nocivi non sono incrociati con specie o ceppi indigeni;

- gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua;

- il materiale è conservato in condizioni che consentono di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa;

- il materiale è conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio correnti d'aria;

- si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi;

- si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori;

- in caso di attività in vitro, il materiale è manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche;

- gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo;

- si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario.

Lettera di autorizzazione.

(Modello non disponibile)

Misure di quarantena ed esame per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati allo svincolo dalla quarantena.

Parte A

Vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva n. 2000/29/CE.

Sezione I: Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

I. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva n. 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:

3.1. L'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, *C. aurantifolia* Christm. Swing, *C. medica* L. e *C. reticulata* Blanco e *Sesamum* L., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Citrus greening bacterium*
- b) *Citrus variegated chlorosis*
- c) *Citrus mosaic virus*
- d) *Citrus tristeza virus* (tutti gli isolati)
- e) *Citrus vein enation woody gall*
- f) *Leprosis*
- g) *Naturally spreading psorosis*
- h) *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli & Gikashvill
- i) *Satsuma dwarf virus*
- j) *Spiroplasma citri* Saglio et al.
- k) *Tatter leaf virus*
- l) *Witches' broom* (MLO)

m) *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*);

3.2. In caso di malattie della necrosi e della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura sterile secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente al punto 1.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione II: Vegetali di *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L. e *Pyrus* L. e relativi ibridi e di *Fragaria* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità.

3.1. Per quanto concerne *Fragaria* L. indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame va effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi *Fragaria vesca*, *F. virginiana* e *Chenopodium* spp. allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Arabic mosaic virus*
- b) *Raspberry ringspot virus*
- c) *Strawberry crinkle virus*
- d) *Strawberry latent «C» virus*
- e) *Strawberry latent ringspot virus*
- f) *Strawberry mild yellow edge virus*

- g) *Strawberry vein banding virus*
- h) *Strawberry witches' broom mycoplasma*
- i) *Tomato black ring virus*
- j) *Tomato ringspot virus*
- k) *Colletotrichum acutatum* Simmonds
- l) *Phytophthora fragariae* Hickman var *fragariae* Wilcox & Duncan
- m) *Xanthomonas fragariae* Kennedy & Kin'g;

3.2. Per quanto concerne *Malus* Mill.,

i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

- a) *Apple proliferation mycoplasma*
- b) *Cherry rasp leaf virus* (americano),

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti;

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Tobacco ringspot virus*
- b) *Tomato ringspot virus*
- c) *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

3.3. Per quanto concerne *Prunus* L., per ciascuna specie di *Prunus*,

i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

- a) *Apricot chlorotic leafroll mycoplasma*
- b) *Cherry rasp leaf virus* (americano)
- c) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier et al.) Yojng et al.,

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti:

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Little cherry pathogen (isolati non europei)*
- b) *Peach mosaic virus (americano)*
- c) *Peach phony rickettsia*
- d) *Peach rosette mosaic virus*
- e) *Peach rosette mycoplasma*
- f) *Peach X-disease mycoplasma*
- g) *Peach yellows mycoplasma*
- h) *Plum line pattern virus (americano)*
- i) *Plum pox virus*
- j) *Tomato ringspot: virus*
- k) *Xanthomonas campestris pv. pruni (Sinith) Dye;*

3.4. Per quanto concerne *Cydonia* Mill. e *Pyrus* L., indipendentemente dal paese d'origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Erwinia amylovora (Burr.) winsl. et al.*
- b) *Pear decline mycoplasma.*

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2, e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame inteso a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione III: Vegetali di *Vitis* L., ad accezione dei frutti

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo la terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di *Daktulosphaira vitifoliae* (Ficht) e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva n. 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità.

3.1. Se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi.

i) Ajinashika disease

l'esame è effettuato con un metodo di laboratorio idoneo; qualora *si abbia un* risultato negativo, il materiale vegetale deve essere indexato sulla varietà di vite Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi;

ii) Grapevine stunt:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, compresa la varietà di vite Campbell Early, e l'osservazione viene condotta per un anno;

iii) Summer mottle

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, comprese le varietà di vite Sideritis, Cabernet-Franc e Mission;

3.2. Indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo d'individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) Blueberry leaf mottle virus*
- b) Grapevine Flavescence dorée MLO e altri «grapevine yellows»*
- c) Peach rosette mosaic virus*
- d) Tobacco ringspot virus*
- e) Tomato ringspot virus (ceppo «yellow vein» e altri ceppi)*
- f) Xylella fastidiosa (well & Raju)*
- g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.*

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2., e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Parte B

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva n. 2000/29/CE

I. Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva n. 2000/29/CE e si svolgono rispettando i requisiti particolari fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le

modalità fissate nell'allegato IV della *direttiva n. 2000/29/CE* o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate.

2. I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II, e IV della *direttiva n. 2000/29/CE* per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.

Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli con frequenza ridotta.

1) I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con frequenza ridotta se:

a) le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel Paese terzo speditore nell'ambito di intese tecniche fra Commissione europea e Paese terzo, oppure

b) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o della partita figurano negli elenchi a tal fine adottati dalla Commissione, oppure

c) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un Paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un Paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta, a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati previsti nel Titolo VIII non siano stati soddisfatti.

2) I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza ridotta qualora ci siano prove, valutate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti introduzioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato fitosanitario permanente della Commissione, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nel presente decreto, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni impartite a tal proposito dalla Commissione europea.

3) In caso di destinazione delle merci provenienti da Paesi terzi verso un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta del Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata e sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 52, può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i «controlli di identità» e i «controlli fitosanitari» sulle merci in importazione comunitaria siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso il luogo da esso indicato, conformemente a quanto previsto dal Titolo VIII. Se non viene raggiunto un tale accordo il «controllo di identità» ed il «controllo fitosanitario» sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente presso il punto di entrata.

Attrezzature minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari che devono essere presenti presso i posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione su vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi.

Gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature devono comprendere almeno:

1) attrezzature amministrative:

a) un sistema rapido di comunicazione con:

- il Servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole;
- i laboratori che effettuano le analisi;
- le autorità doganali;
- gli altri Servizi fitosanitari regionali;
- la Commissione U.E.;
- gli altri Stati membri;

b) un dispositivo di riproduzione dei documenti.

2) attrezzature di ispezione:

- spazi adeguati per l'ispezione, a seconda delle necessità;
- illuminazione adeguata;
- tavoli d'ispezione;
- attrezzature idonee per i controlli visivi, la disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per i controlli fitosanitari, la preparazione di campioni per eventuali esami ulteriori di laboratorio.

3) apparecchiature per il campionamento delle spedizioni:

- materiale idoneo per l'identificazione e l'imballaggio di ciascun campione;
- materiale d'imballaggio idoneo per l'invio di campioni ai laboratori;
- sigilli, timbri ufficiali.

La tariffa fitosanitaria standard di cui all'articolo 55, è fissata ai seguenti livelli (in euro):

Parte A

Sezione 1

Tariffa per controlli all'importazione:

	Voce	Quantità	Tariffa
a)	per i controlli documentali	per spedizione	7
b)	per i controlli di identità	per spedizione	
		- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di, un container di capacità comparabile	7
		- per quantità maggiori	14
c)	per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:		
-	talee, piantine (eccetto i materiali per spedizione forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali	- fino a 10.000, in numero	17,5
		- ogni 1.000 unità aggiuntive	0,7
		- prezzo massimo	140
-	alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale); altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)	per spedizione	
		- fino a 1.000, in numero	17,5
		- ogni 100 unità aggiuntive	0,44
		- prezzo massimo	140
-	bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)	per spedizione	
		- fino a 200 kg, in peso	17,5
		- ogni 10 kg aggiuntivi	0,16
		- prezzo massimo	140
-	sementi, colture di tessuti vegetali	per spedizione	
		- fino a 100 kg, in peso	17,5

	- ogni 10 kg aggiuntivi	0,175
	- prezzo massimo	140
- altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella	per spedizione	
	- fino a 5.000, in numero	17,5
	- ogni 100 unità aggiuntive	0,18
	- prezzo massimo	140
- fiori recisi	per spedizione	
	- fino a 20.000, in numero	17,5
	- ogni 1.000 unità aggiuntive	0,14
	- prezzo massimo	140
- rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)	per spedizione	
	- fino a 100 kg in peso	17,5
	- ogni 100 kg aggiuntivi	1,75
	- prezzo massimo	140
- alberi di Natale tagliati	per spedizione	
	- fino a 1.000 in numero	17,5
	- ogni 100 unità aggiuntive	1,75
	- prezzo massimo	140
- foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia	per spedizione	
	- fino a 100 kg in peso	17,5
	- ogni 10 kg aggiuntivi	1,75
	- prezzo massimo	140
- frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)	per spedizione	
	- fino a 25.000 kg in peso	17,5
	- ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
- tuberi di patata	per partita	
	- fino a 25.000 kg in peso	52,5
	- ogni 25.000 kg aggiuntivi	52,5

-	legname (diverso dalla corteccia)	per spedizione	
		-	fino a 100 m ³ di volume
			17,5
		-	ogni m ³ aggiuntivo
			0,175
-	terra e terreno di coltura, corteccia	per spedizione	
		-	fino a 25.000 kg in peso
			17,5
		-	ogni 1.000 kg aggiuntivi
			0,7
		-	prezzo massimo
			140
-	semi	per spedizione	
		-	fino a 25.000 kg in peso
			17,5
		-	ogni 1.000 kg aggiuntivi
			0,7
		-	prezzo massimo
			700
-	altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella	per spedizione	17,5

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.

Per i controlli fitosanitari effettuati, sui prodotti elencati nell'allegato XXI il prezzo massimo è di euro 140.

Sezione II

Tariffa per controlli all'esportazione:

Voce		Quantità	Tariffa
a)	per i controlli documentali	per spedizione	7
b)	per i controlli di identità	per spedizione	7
c)	per i controlli fitosanitari	- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	17,5
		- per ogni ulteriore quantità di merce equivalente ad un camion, un vagone ferroviario o un container di capacità comparabile o frazione	10
		- prezzo massimo	140

Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, fino a 100 Kg di peso netto, l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di Euro 10.

Parte B

Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione

Voce	Periodicità	Tariffa
Rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19	Una tantum	100,00
Per i produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi	Una tantum	20,00
Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26	Una tantum	100,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P.	Annua	25,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette	Annua	50,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette	Annua	100,00

(10) Allegato così sostituito dal *comma 1 dell'art. 1, D.M. 12 aprile 2006*

(Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153). Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha disposto che, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 55, comma 3 del presente decreto, il pagamento della tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui alla parte B del presente allegato, abbia validità 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno e venga effettuato entro e non oltre il 31 gennaio; il comma 3 del suddetto articolo 1 ha disposto che, in sede di prima applicazione del citato *D.M. 12 aprile 2006*, la tariffa sia versata entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Vegetali e prodotti vegetali non compresi nell'allegato V, parte B, che debbono essere sottoposti a controlli fitosanitari al momento della loro introduzione nel territorio della Repubblica italiana.

1. Cereali in granella
2. Leguminose secche in granella